

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI e VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

con riferimento alla prevista collocazione presso i locali del nuovo centro direzionale di Reggio Calabria di tutti gli uffici giudiziari attualmente situati sul territorio urbano, se sia a conoscenza della circostanza — per come dovrebbe esserlo — che i predetti uffici si trovano attualmente dislocati in ben tredici sedi diverse, alcune assai distanti tra loro, con il conseguente pagamento a carico di codesta amministrazione di ben undici canoni di locazione;

come valuti la circostanza che il trasferimento di tutti i predetti uffici presso il centro direzionale venga ritardato dalla mancata ultimazione della progettazione di dettaglio e dalla mancata bitumazione delle strade di accesso alla struttura dalle bretelle del torrente « Calopinace », entrambe incombenze affidate alla giunta comunale in carica;

quali urgenti misure intenda adottare perché, anche con i necessari interventi di competenza della giunta in questione, si pervenga ad una soluzione sollecita in ordine alla sistemazione unica e funzionale dei predetti uffici, a beneficio dei magistrati e degli impiegati che vi dovranno operare, nonché degli avvocati e dell'utenza cittadina tutta. (4-11278)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che la competente Direzione Generale di questo Ministero ha fatto presente che l'attuale situazione allocativa degli uffici giudiziari di Reggio*

*Calabria si caratterizza per una notevole inadeguatezza, in ragione della sistemazione degli stessi uffici in diversi edifici e che l'aspettativa concreta è che tutti gli uffici di primo grado vengano trasferiti presso la struttura del Centro Direzionale.*

*Tale trasferimento, nonostante l'impegno profuso dal Ministero, risulta assai difficoltoso a causa dell'entità dei lavori di adeguamento della struttura del Centro Direzionale originariamente progettata per finalità diverse. Sono peraltro in corso fattivi contatti con l'Amministrazione Comunale per realizzare le necessarie misure di sicurezza ed approntare un progetto che permetta in tempi ridotti di recuperare un numero di aule di udienza sufficiente alle esigenze del giudice unico.*

*Nel corso del mese di luglio 1998 è stata inoltre raggiunta un'intesa con il Comune sulle modalità tecniche da seguire per garantire un accesso riservato agli uffici giudiziari che avranno sede nel Centro Direzionale. Si è in attesa di ricevere dall'Amministrazione Comunale il progetto, redatto sulla scorta delle indicazioni della Commissione ministeriale di sicurezza, delle opere necessarie per avviare i lavori che devono necessariamente precedere il trasferimento.*

*La predetta Direzione generale ha poi soggiunto, per completezza, che alla stessa non risulta che i lavori in questione abbiano trovato motivo di ritardo nelle cause indicate nel testo dell'interrogazione e diverse da quelle poc'anzi illustrate.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

AMORUSO. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Università di Bari ha approvato di recente il nuovo « Regolamento per la determinazione di tasse e contributi »;

tale regolamento uniforma a lire 1.350.000 l'importo totale di tasse, contributi e contributo Edisu per l'iscrizione all'anno accademico 1998/1999;

con tale regolamento sono state abolite le fasce progressive di esonero dal pagamento delle tasse, che fino allo scorso anno erano calcolate in base a parametri di reddito e merito, limitando le agevolazioni ad un numero insufficiente a soddisfare le necessità della popolazione studentesca (9 per cento di esoneri totali e 5 per cento di esoneri parziali);

tutto ciò risulta in netto contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997;

tale scelta lede fortemente il diritto allo studio di quanti oggettivamente impossibilitati a sostenere gli esosi costi di iscrizione all'università, cui bisogna aggiungere gli altrettanto onerosi costi da sostenere per l'acquisto di testi, pubblicazioni e dispense;

oltretutto, il provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione dell'Università provoca un ulteriore aggravio di costi sulle famiglie, che va ad aggiungersi come un macigno alla pressione fiscale imposta dal Governo dell'Ulivo, che risulta eccessiva, ingiusta ed iniqua;

il garante degli studenti, dottor Luigi De Marco, rispondendo a quesiti posti nei giorni scorsi in merito a quanto in oggetto, ha sottolineato « un'evidente violazione della direttiva generale che impone la graduazione dei contributi universitari secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate

a garantire una effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dalla normativa »;

a seguito delle numerose iniziative di protesta promosse dagli studenti, il consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari ha promosso la costituzione di una apposita commissione che sta valutando le possibili modificazioni da apportare al regolamento —:

quali iniziative intenda assumere, al fine di garantire — pur nel rispetto dell'autonomia di cui godono gli atenei universitari — una corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla reintroduzione di fasce progressive di esonero dal pagamento delle tasse scaglionate in base a parametri di reddito e merito. (4-19962)

RISPOSTA. — *Il Rettore dell'Università di Bari, interpellato in proposito, ha comunicato che la Commissione per l'esame delle proposte di modifica al Regolamento per la determinazione delle tasse e contributi universitari per l'anno accademico 1998/99, ha modificato, in accoglimento delle proposte avanzate da alcune rappresentanze studentesche, il precedente Regolamento.*

*A parere del Rettore dell'Università di Bari, il rivisitato regolamento tasse e contributi dell'Università garantisce senza alcun dubbio una corretta applicazione del D.P.C.M. 30.4.1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 306/97 e, conseguentemente, dei principi di progressività e gradualità di tasse e contributi universitari.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANEDDA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 la magistratura sarda avviò un'indagine sulla « Nuova Sardamag », so-

cietà con sede in Sant'Antioco (Cagliari), gestita dalla finanziaria regionale Sigma;

l'indagine ebbe origine da una richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, sollecitata dal Commissario giudiziale in seguito al rifiuto della Sardamag di mettere a disposizione le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione dello stabilimento;

la regione Sardegna, dopo una rilevante perdita di gestione assolutamente inspiegabile, considerato il mercato del magnesio prodotto dalla società, ha deciso di chiudere lo stabilimento lasciando senza lavoro i dipendenti e disperdendo il patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite dai lavoratori, con un comportamento che l'interrogante ritiene cinicamente disinvoltato —:

se le indagini nei confronti degli amministratori della Sardamag siano concluse e, in caso positivo, con quale esito;

se il Governo intenda intervenire per la salvaguardia dei posti di lavoro e per accertare, per quanto di competenza, i motivi del dissesto societario. (4-07523)

**RISPOSTA.** — *La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con telescritto del 24 marzo scorso, ha delegato questa Amministrazione a rispondere all'interrogazione citata in luogo del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, che aveva comunicato di non essere competente e di non avere elementi informativi al riguardo.*

*In base alle notizie a suo tempo acquisite dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari si comunica quanto segue.*

*La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha richiesto al Tribunale di Cagliari, in sede civile, ai sensi dell'articolo 2409 c.c., l'esecuzione di una ispezione giudiziale sulla gestione della società NUOVA SARDAMAG s.p.a.; e ciò a seguito di gravi irregolarità denunciate dal Commissario giudiziale della stessa Società, nominato dal Giudice delegato.*

*L'Ispettore giudiziale, ad espletamento dell'incarico conferito dal Tribunale, ha escluso ogni responsabilità degli amministratori nella gestione societaria, segnalando peraltro l'impiego antieconomico, da parte della finanziaria regionale SIGMA (e quindi della Regione Sardegna), di ingenti investimenti pubblici mirati a tenere in vita una società « che produce beni non collocabili sul mercato ».*

*Aderendo alle indicazioni dell'ispettorato giudiziale, la relazione è stata trasmessa, con la nota 15.4.97, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per eventuali profili di competenza.*

*Nessun altro procedimento risulta trattato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in relazione alla vicenda segnalata.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

**ANEDDA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in Sardegna si attende da tempo il completamento dei lavori di adeguamento della strada statale n. 131, ma recenti decisioni del Governo e i notevoli ritardi della fase di progettazione fanno temere tempi lunghi e intollerabili per realizzare con urgenza gli interventi necessari a garantire le misure di sicurezza minime agli automobilisti;

in particolare preoccupa la situazione che riguarda l'intero tratto da Paulilatino a Porto Torres per il quale si registrano ritardi nelle progettazioni e assenza di copertura finanziaria —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di assicurare quanto prima il completamento dei lavori di adeguamento della strada statale n. 131 che rappresenta un elemento di fondamentale importanza per tutta la viabilità della Sardegna, e che, dunque, non può sopportare ulteriori rinvii. (4-17892)

**RISPOSTA.** — *In relazione alle questioni proposte nell'atto ispettivo presentato sui*

*problemi della sistemazione della statale 131 - Carlo Felice, mi preme assicurare che non solo questo Dicastero condivide le preoccupazioni manifestate dall'interrogante ma segue con costante attenzione i problemi correlati al finanziamento e alla realizzazione dei lavori di manutenzione della statale 131.*

*Proprio in relazione alle necessità che sono state giustamente poste in rilievo dall'interrogante sono state indette varie riunioni tecniche da parte di questa Amministrazione, tenutesi già nello scorso anno e per ultimo in data 26 giugno u.s. per una costante, attività di verifica e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi cofinanziati anche in funzione di coordinamento con Compartimento ANAS di Cagliari e la Regione stessa.*

*A conferma di quanto prospettato mi preme segnalare il quadro delle risorse attualmente destinate alla statale n. 131 che può sintetizzarsi come segue:*

*sono stati appaltati e consegnati i lavori relativi alle chilometriche 47+000 e 58+500 varianti di Sardara e Villanovaforru per un importo lordo di lire 99.553 miliardi e 65+200 e 69+500 variante di Uras per un importo lordo di lire 37.950 miliardi;*

*l'ammontare delle risorse (pari a lire 189 miliardi connesse « all'itinerario Cagliari-Sassari » incluso nel Programma Operativo « infrastrutture di Trasporto Stradale » del Q.C.S. 1994/99 (cofinanziamento della Comunità Europea) sono destinate a coprire lavori per un'estesa chilometrica che va dal Km. 47+600 al Km. 79+500;*

*gli stanziamenti previsti nel Piano Stralcio 1996 (circa 97 miliardi) sono diretti al finanziamento del lotto compreso tra la progressiva 79+500 e 88+800 (lavori di realizzazione a breve scadenza);*

*le risorse, previste nel Piano Triennale, sono finalizzate ad un intervento sulla statale 131 Camionale per Sassari e Porto Torres (il progetto per l'appalto dovrebbe essere completato entro il corrente anno).*

*Quanto al quadro analitico dei lavori da realizzare l'ANAS informa che:*

*è stata altresì espletata la gara per la tratta tra i Km. 69+500 e 75+000 (svincolo di Terralba per un importo lordo di lire 34.230 miliardi);*

*sono altresì in corso di aggiornamento i lavori relativi alla tratta tra i Km. 58+500 e 65+200 (variante di Mogoro per un importo lordo pari a lire 58 miliardi).*

*Per quanto attiene i finanziamenti dei quattro lotti sopra citati, complessivamente compresi tra il Km. 47+000 e il Km. 79+500, come già prospettato è previsto il finanziamento nel Piano Q.C.S. per un importo pari a 174 miliardi che, con l'utilizzazione dei ribassi d'asta ed a un ulteriore finanziamento integrativo ANAS di circa lire 8 miliardi, potrà procedersi all'esecuzione di tali opere.*

*L'ANAS, circa la situazione attuale della progettazione dell'ammodernamento degli altri tratti della statale n. 131 riferisce quanto segue:*

*è in corso il completamento della progettazione esecutiva per la tratta compresa tra i Km. 75+000 e 79+500 (svincolo di Marubbiu), comportante una spesa di lire 20 miliardi inserita a seguito di rimodulazione, nel Piano Q.C.S. precitato;*

*per la tratta tra i Km. 23+450 e 41+000 (Nuramis-Serrenti - svincolo di Villasanta), coperta da finanziamento, è stata presentata la progettazione definitiva e sono in avanzato corso le iniziative per l'avvio alla fase della progettazione esecutiva;*

*il lotto tra i Km. 41+000 e 47+000 (variante di Sanluri) è stato appaltato all'impresa DICORATO S.p.A. La stessa tuttavia, è fallita. È in corso la redazione, da parte del Compartimento ANAS di Cagliari; del progetto di completamento e l'aggiornamento alle prescrizioni della legge 109/94 della progettazione esecutiva. Nel corso della definizione della procedura fallimentare, per poter permettere l'avvio di un nuovo appalto, si è proceduto all'affidamento di nuovi specifici, puntuali rilievi, con trasporto su base informatica, delle risultanze ottenute a mezzo di indagine aerofotogrammetrico, ciò al fine degli aggior-*

namenti necessari, in dipendenza delle nuove realtà territoriali;

per la tratta tra i Km. 79+500 e 109+500 è stata completata la progettazione definitiva su cui è stato ottenuto il decreto di V.I.A., ed è in corso la progettazione esecutiva del lotto tra i Km. 79+500 e 89+500 al cui finanziamento l'ANAS ritiene di far fronte con 96,900 miliardi già previsti nel Piano stralcio 1996. Per il tratto successivo, dal Km. 89+500 al Km. 109+500, dovrebbe far carico la Regione Autonoma Sardegna — Assessorato LL.PP., dell'affidamento del completamento dell'incarico di progettazione esecutiva. Per tale tratto, secondo quanto informa l'ANAS, non sussistono, al momento, previsioni di finanziamento;

per la tratta compresa tra i Km. 109+500 e 146+800 è in corso di definizione l'elaborazione degli studi per la V.I.A., con particolare riguardo al tratto compreso tra i Km. 138+500 e 141+500 (variante di Macomer) tre ipotesi di tracciato, proposte alla valutazione del Ministero dell'Ambiente. Ottenuto il decreto di V.I.A. e, conseguentemente definita la progettazione esecutiva dei lavori, si dovrebbe tuttavia affrontare il problema del finanziamento relativo, attesa l'attuale carenza di interventi;

per la tratta compresa tra i Km. 146+800 e 209+600 la redazione dei progetti definitivi è in corso per alcuni tratti, dovendosi necessariamente coordinare con l'elaborazione progettuale dei due lotti compresi rispettivamente tra i Km. 198+600 e 203+000 e tra i Km. 209+000 e 209+600 a cura della Regione, che provvede all'affidamento dei relativi incarichi. Allorquando sia completata dalle Amministrazioni interessate potrà procedersi al completamento degli studi necessari per l'ottenimento della V.I.A. sull'intera tratta che condizionano la progettazione esecutiva;

per i lavori relativi ai quattro lotti, Km. 148+800 (svincolo di Macomer), tra i Km. 159+900 e 165+350 (svincolo di Bonorva), tra i Km. 166+897 e 173+016 (svincolo di Cossoine, Giave ed Ittiri) e tra i Km. 184+370 e 188+370 (svincoli di Siligo e

Ardara), l'ANAS ha previsto nel Piano 1996, un finanziamento complessivo di lire 96.900 miliardi che però, d'accordo con la Regione Sardegna, saranno utilizzati per il tratto tra i Km. 79+500 e 89+500 di cui è in corso di completamento la progettazione esecutiva e di cui è stato ottenuto il Decreto di V.I.A.

per la tratta tra Sassari e Porto Torres è in corso la redazione di una perizia di variante tecnica, per il tratto compreso tra i Km. 0+000 e 2+330, variante indispensabile per dare esecuzione ad una sentenza del TAR in corrispondenza della Cartiera del Logudoro. L'ANAS, acquisito il decreto prefettizio di autorizzazione all'accesso nei terreni della Cartiera, proceduto all'esecuzione di una campagna di sondaggi geognostici necessari e propedeutici alla progettazione vera e propria delle ardite opere d'arte che si rendono necessarie per superare una vallata che presenta particolare difficoltà d'ordine tecnico. L'ANAS informa che il lotto risulta già appaltato e consegnato all'impresa Aleandri S.r.l. per un importo di lire 30,462 miliardi;

per il lotto compreso tra i Km. 2+330 e 6+410 sono in fase di esecuzione i lavori affidati all'impresa Aleandri S.r.l., la cui ultimazione è prevista per il mese di dicembre 1999; per un importo netto di lire 35.541.521.303 (comprehensive di somme a disposizione dell'Amministrazione),

i lavori del lotto compreso tra i Km. 6+410 e 10+623, consegnati in data 20/07/92 all'impresa Crosetto S.p.a., sono sospesi poiché l'impresa è fallita. Il Compartimento ANAS competente ha in corso la redazione del progetto di completamento e l'aggiornamento alle prescrizioni della legge 109/94 della progettazione esecutiva. In attesa della formalizzazione della rescissione del contratto per fallimento dell'Impresa e, per poter permettere l'avvio di un nuovo appalto, si è proceduto all'affidamento dell'incarico per prestazione di servizi al fine di avere disponibili tutti gli elaborati necessari all'appalto. In tal modo, il progetto sarà disponibile entro la fine del corrente anno. Il nuovo importo lordo presunto necessario sarà pari a circa lire 23 miliardi e l'importo

*complessivo finanziato per le opere già realizzate è di lire 19.602.181.437;*

*per il lotto C/1° e C/2° stralcio della variante alla S.G.S 131 « Carlo Felice » dell'importo netto complessivo di lire 20.878.775.234, i lavori sono stati da tempo completati ma, il tratto non può essere aperto al traffico perché trattasi di un lotto non funzionale e, l'apertura al transito dipende dal completamento del lotto successivo ad opera del Consorzio A.S.I. di Porto Torres nelle cui competenze ricade la realizzazione della tratta sino al porto di Porto Torres (si tratta di lavori fermi da diversi anni, circa venti, probabilmente a causa del fallimento dell'Impresa esecutrice EDI-STRÀ). Esula dalle competenze dell'ANAS la realizzazione di tali lavori. L'Ente ha comunque provveduto a rivolgere, senza concreti risultati, vari solleciti alle Amministrazioni competenti al fine di pervenire ad una definitiva soluzione dei problemi relativi.*

*Infine l'Ente comunica che nel tratto iniziale della statale 131, per il lotto compreso tra i Km. 7+000 e il Km. 14+000, è in fase di approvazione una perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo pari a 4.644, necessaria per il completamento dell'opera (svincolo con la statale n. 131 dir.) con affidamento dei lavori con ordine di servizio all'Impresa esecutrice Soc. Italiana Condotte d'Acqua.*

*La realizzazione degli interventi segnalati è alla costante attenzione dell'ANAS, che del resto a indetto varie riunioni a livello locale al fine di risolvere i problemi di impatto ambientale.*

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.*

*ANGELICI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*il comma 10 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile del 1997, recante uniformità di trattamento sul diritto agli studi*

*universitari, prevede il possibile innalzamento dei limiti di condizione economica per l'accesso a benefici in caso di famiglie con un solo genitore;*

*secondo l'Agenzia per il diritto allo Studio universitario dell'università La Sapienza di Roma ha interpretato tale comma come se intendesse le famiglie con un solo genitore vivente, concedendo quindi la possibilità di innalzamento del limite di condizione economica solo agli studenti orfani di un genitore escludendo i figli naturali non riconosciuti e attuando una discriminazione di fatto, peraltro contraria ai principi costituzionali —:*

*se ritenga di dover precisare che la corretta interpretazione del comma suddetto riguardi entrambe le categorie di studenti sopra menzionati. (4-20355)*

*RISPOSTA. — Il documento ispettivo con il quale l'interrogante segnala un problema interpretativo del comma 10 del D.P.C.M. 30 aprile 1997, recante uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, il quale prevede il possibile innalzamento dei limiti di condizione economica per l'accesso a benefici in caso di famiglie con un solo genitore.*

*Al riguardo si precisa che l'articolo in questione prevede la possibilità di innalzamento dei limiti di condizione economica, nel caso della presenza del nucleo familiare di un solo genitore, senza limitare la concessione del beneficio esclusivamente agli studenti orfani di un genitore.*

*L'azienda per il diritto allo studio dell'Università « La Sapienza » non sembra, pertanto aver dato corretta interpretazione dell'articolo.*

*Si ritiene, utile ricordare, che tutto l'articolo del D.P.C.M., è stato ampiamente discusso ed esplicitato nel corso di più incontri alla presenza dei vari Enti per il diritto allo studio.*

*Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.*

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) prevede la possibilità di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per particolari categorie di studenti non comprendendo gli orfani di entrambi i genitori;

tenuto conto che la condizione dell'orfano di ambedue i genitori è spesso molto precaria e quindi meritevole di ricevere tale beneficio; se ritenga di dover inserire tale categoria tra le beneficiarie indicate nel predetto comma. (4-20356)

RISPOSTA. — *Il documento ispettivo con il quale l'interrogante segnala che l'articolo 6 comma 8 del D.P.C.M. del 30 aprile 1997 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) prevede la possibilità di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per particolari categorie di studenti non comprendendo gli orfani di entrambi i genitori.*

*Quanto segnalato dall'onorevole interrogante non è stato previsto perché riconducibile ai nuclei familiari indipendenti, il cui componente è tenuto a dichiarare la propria condizione economica e di merito; nel caso in cui lo studente fosse in possesso dei requisiti stabiliti dal citato D.P.C.M., avrebbe diritto non soltanto all'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, ma anche all'assegnazione della borsa di studio e delle altre provvidenze previste in simili casi.*

*Si ritiene utile ricordare, che tutto l'articolo del D.P.C.M., è stato ampiamente discusso ed esplicitato nel corso di più incontri alla presenza dei vari Enti per il diritto allo studio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ANGELICI e MERLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la società Alitalia ha deciso di far cessare i voli tra Lampedusa e Palermo dal 25 dicembre 1998, ciò turba la serenità di undici famiglie di dipendenti costrette a lasciare la propria terra natale per essere trasferite in chissà quale posto del resto d'Italia o addirittura ad essere licenziati, non tenendo in nessun conto le esigenze della collettività lampedusana;

Lampedusa è un'isola, distante dalla penisola, più vicino all'Africa, con un'infinità di problemi, aggravati proprio dalla lontananza dalla terraferma, priva di servizi essenziali;

si vorrebbe sostituire il volo Alitalia con voli di compagnie private, il che non può soddisfare le attese dei seimila isolani, per vari motivi anzitutto, perché si tratta di voli subordinati agli interessi privati e che sono validi al massimo nella stagione estiva, e che da un momento all'altro potrebbero cessare;

inoltre, si tratta di aerei che non danno quell'affidamento che può dare il servizio pubblico; e ciò con grave preoccupazione dei cittadini;

è dovere dello Stato, anche in costanza di un servizio « irizzato », soddisfare le esigenze di servizio pubblico a carico della collettività, di quella collettività che invece può fruire del servizio in ogni momento; che si vuole penalizzare una fetta di cittadini discriminandoli, cittadini che pur pagano le tasse mentre sono costretti a subire prezzi di gran lunga superiori a quelli di altri posti e che vengono poi tagliati fuori dal continente per vari periodi dell'anno; costretti a subire l'invasione di extracomunitari;

ora si vorrebbe aggravare ancor di più la situazione degli isolani, quasi non fossero cittadini italiani;

anche se si trattasse di ramo secco la tratta Palermo-Lampedusa, dovrebbe restare proprio per quell'interesse pubblico, che è insito nella compagnia di bandiera, e che potrebbe accollarsi eventuali perdite nel periodo invernale —:

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente per assicurare un atto di giustizia, per equiparare agli altri cittadini italiani gli abitanti di Lampedusa e per evitare che la compagnia di bandiera condanni Lampedusa ad un sempre più feroce e immotivato isolamento;

se non ritenga altresì che la decisione dell'Alitalia sia da evitare e da condannare per due motivi sostanziali: il primo di ordine umano, perché la chiusura dello scalo e la cancellazione dei voli implica un maggiore isolamento per l'isola e una quasi totale condanna alla marginalità, il secondo di ordine squisitamente economico, ma strettamente connesso al primo; senza collegamento Alitalia Lampedusa è condannata all'isolamento sia dai mercati, come quello del pesce, sia dai flussi turistici, quindi bisogna lottare e raggiungere l'obiettivo di fermare questa manovra.

(4-20491)

**RISPOSTA.** — *Premesso che, a seguito della liberalizzazione del trasporto aereo in ambito comunitario, i collegamenti da Palermo per le isole Pelagie non sono più soggetti a regime concessorio, la Società Alitalia nell'ambito delle proprie scelte commerciali ha deciso di non operare i collegamenti da/per le isole minori (Pantelleria e Lampedusa) per la stagione di traffico inverno 1998/99, in quanto ritenuti non più coerenti con il proprio sistema di rete di collegamenti.*

*La rinuncia della Alitalia a servire le rotte in questione era stata annunciata già da tempo, ma è stata più volte rinviata per accogliere le richieste delle Amministrazioni locali.*

*In vista del disimpegno di Alitalia, già da alcuni anni vettori regionali hanno tuttavia avviato collegamenti da/per le isole minori, dapprima Air Sicilia S.p.A. e più recentemente Med Airlines S.p.A., che durante la stagione di traffico 1998-1999 hanno operato i servizi aerei da/per Lampedusa con frequenza giornaliera.*

*Per quanto riguarda la stagione estiva 1999, i collegamenti, secondo gli operativi notificati, sono previsti da ambedue le compagnie come segue:*

#### *Air Sicilia*

*BM 1003/2: Palermo-Lampedusa-Palermo con ATR 42 (48 passeggeri) — frequenza: giornaliera;*

*BM 1303/2: Palermo-Lampedusa-Palermo con B737 (114 passeggeri) — frequenza: sabato;*

*BM 1013: Palermo-Lampedusa con ATR 42 — frequenza: lunedì, mercoledì, venerdì, domenica;*

*BM 1012: Lampedusa-Palermo con ATR 42 — frequenza: lunedì, martedì, giovedì, sabato;*

*BM 1303/2: Palermo-Lampedusa-Palermo con B737 — frequenza: domenica, dal 2 maggio.*

#### *Med Airlines*

*MB 483/4: Palermo-Lampedusa-Palermo con SAAB 2000 (50 passeggeri) — frequenza: giornaliera dal 1° giugno al 12 settembre;*

*MB 485/480: Palermo-Lampedusa-Palermo con SAAB 2000 — frequenza: sabato, domenica.*

*In termini di affidamento degli aerei, si precisa che il rilascio di licenza alle compagnie aeree, ai sensi del regolamento n. 2407/92/CEE del 23 luglio 1992, avviene a seguito di verificare che riguardano anche la sicurezza.*

**Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.**

**ARMOSINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*il personale universitario in possesso di laurea, assunto tramite pubblico concorso, per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, stimati in circa 3500 unità, è stato in realtà utilizzato per scopi, i più diversi, anche per mansioni di docenza spesso specialistica;*

questa figura professionale quindi è risultata poi negli anni molto diversificata a seconda della struttura di appartenenza e delle necessità relative alle varie attività universitarie;

questa formula di assunzione è stata utilizzata dalle università in quanto il ruolo dei ricercatori universitari si era rapidamente completato lasciando poco spazio a nuovi posti;

i tecnici laureati hanno svolto e svolgono compiti di ricerca e di didattica con estrema professionalità come può risultare dalla lettura dei *curricula* scientifici di gran parte di essi;

il disegno di legge A.C. n. 4206, attualmente in attesa di essere discusso in sede legislativa, ha dapprima illuso con la speranza di un passaggio nel ruolo di assistente ordinario previo giudizio di idoneità espresso dalle facoltà di appartenenza, ed ha nello stesso tempo vanificato tali attese proponendo un concorso riservato, a partire dal 1999, per il passaggio, previo concorso, nel ruolo di ricercatore non confermato;

questa soluzione potrebbe essere utile per le figure più giovani che operano in tali settori, ma appare nello stesso tempo discriminante e riduttiva per chi può vantare una anzianità di servizio con elevata professionalità, spesso riconosciuta da direttori, presidi e docenti che tali figure utilizzano;

un altro fattore discriminante è rappresentato nei tempi di attuazione concorsuali da dividersi in quattro esercizi finanziari a partire dal 1999 e dal fatto che i posti verranno dalle università in funzione delle necessità didattiche e di ricerca, creando così delle sicure forme di ingiustizia e di discriminazione nei confronti della categoria -:

quali siano le ragioni che hanno condotto alla scelta del concorso riservato per il passaggio nel ruolo di ricercatore non confermato;

se non ritenga più opportuno ritornare al testo originale (assistente universitario) o in subordine al ruolo di ricercatore confermato (conservandone l'anzianità di ruolo) per il quale verrebbe previsto il giudizio di idoneità delle facoltà di appartenenza, tenendo conto che le figure di cui si parla hanno come minimo 7-8 anni di anzianità e significative produzioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, con partecipazione, nella maggior dei casi, come relatori a congressi internazionali. (4-19153)

*RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'interrogante e specificatamente in relazione alle richieste formulate dall'interrogante sul disegno di legge A.C. 4206, si fa presente quanto segue.*

*Il predetto provvedimento è ormai stato definitivamente approvato sulla base del testo definito dopo un lungo dibattito parlamentare, durante il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla stesura originaria.*

*Al riguardo, determinanti sono state le argomentazioni espresse dalle competenti commissioni di Camera e Senato che, in un quadro di generale riordino dello status della docenza universitaria, hanno tenuto in considerazione sia l'opportunità di subordinare alle autonome valutazioni degli Atenei l'accertamento delle necessità didattiche e di ricerca nonché la definizione del fabbisogno delle risorse finanziarie necessarie (in relazione al problema del contenimento della spesa), sia l'esigenza di riservare ad una puntuale procedura concorsuale l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, che costituisce, nel sistema in via di definizione, la terza fascia della docenza.*

*Peraltro, considerato che, ai fini della emanazione dei bandi di concorso, devono essere impegnate le risorse risultanti dalla soppressione del numero dei posti di tecnico laureato corrispondente a quello dei posti messi a concorso, viene garantita la copertura dell'onere finanziario derivante dalla istituzione dei nuovi posti, in modo da*

evitare che gli Atenei condizionino il numero dei posti da istituire alle risorse disponibili.

È evidente che il ricorso a tale procedura non può che ridimensionare le questioni sollevate dall'interrogante in merito alle situazioni discriminanti nei confronti degli aspiranti che possiedano comunque i requisiti richiesti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BARRAL. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il comune di Bosia, come molti altri comuni, ha potuto avvalersi in questi ultimi anni, per norme speciali emanate a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e del 1996, dell'opera preziosa di diversi militari di leva, migliorando così sensibilmente i servizi offerti alla popolazione, in particolare agli abitanti delle zone più svantaggiate;

la situazione delle zone di montagna è di fatto di continua emergenza, per la fragilità del tessuto economico e sociale e per le oggettive difficoltà di avviare un rilancio delle attività produttive tipiche, quali agricoltura e turismo;

un supporto continuativo da parte di militari di leva può contribuire in modo notevole a dare efficacia ed efficienza all'azione dei comuni di montagna, che sono spesso l'unico possibile soggetto in grado di avviare un'inversione di tendenza rispetto al declino delle valli —:

se non ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, adottando un provvedimento che preveda un impiego permanente dei militari di leva presso i comuni di montagna considerati ad elevato rischio di crisi ambientale. (4-18829)

RISPOSTA. — Oltre ad assolvere la missione primaria di difesa della sovranità e della sicurezza nazionali nel contesto del-

*l'Alleanza di cui l'Italia fa parte e a fornire un contributo alla salvaguardia delle libere istituzioni, le Forze Armate hanno anche, come funzione secondaria, il concorso alla collettività in caso di pubbliche calamità.*

*Come è noto, il programma di tutela permanente delle zone a rischio è di pertinenza della Protezione Civile e del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali e alla loro attività le Forze Armate concorrono su richiesta, in occasione di emergenze o eventi eccezionali.*

*Tenuto conto pertanto dei compiti primari d'istituto delle Forze Armate, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dal numero sempre più limitato di giovani da avviare alle armi a causa del calo demografico e del notevole aumento delle domande di obiezione di coscienza, l'ipotesi di un impiego permanente di militari di leva presso i Comuni di montagna, ferma restando comunque la disponibilità della Difesa a fornire, in qualsiasi momento e circostanza, il proprio contributo, non appare perseguibile nei termini proposti dall'Onorevole interrogante.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BERGAMO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nella località Marina del comune di Grisolia (Cosenza) l'amministrazione comunale, cogliendo le occasioni in favore dell'imprenditoria e nell'ambito dei suoi programmi, ha previsto in tale località la realizzazione di alcune importanti iniziative nel settore turistico-ricettivo, che potrebbero determinare quello sviluppo economico ed occupazionale che in quella parte della Calabria si persegue da sempre;

ciò che frena la concretizzazione dei programmi, è la superstrada veloce, la variante strada statale 18 che, attraversando l'area, provoca soprattutto nel periodo estivo, un intenso traffico automobilistico che in quasi tutte le ore del giorno crea grandi disagi per le lunghe code che si formano;

a causa dell'assoluta impossibilità di controllare il disordinato flusso dei mezzi, e per l'assenza delle basilari misure di protezione dei pedoni, purtroppo la strada in questione ha causato numerose vittime;

tali gravi condizioni costituiscono un danno per l'economia locale in quanto frenano gli entusiasmi e gli investimenti degli imprenditori e impediscono la realizzazione di qualsiasi programma politico dell'amministrazione comunale;

L'Anas potrebbe costruire una serie di misure di sicurezza per i pedoni, come marciapiedi e sottopassi, per raggiungere il litorale marino, e per velocizzare il traffico;

tali strutture costituirebbero, tra l'altro, la logica prosecuzione di identici interventi in corso di costruzione da parte dell'Anas, sulla stessa strada nei comuni vicini, a pochi chilometri di distanza;

purtroppo, nonostante le ripetute richieste dell'ente locale, peraltro formulate sullo stesso argomento più volte anche dall'interrogante, nulla finora è stato fatto —;

quali siano le considerazioni del Ministro dei lavori pubblici sulla questione sollevata;

se non ritenga indispensabile che l'Anas intervenga immediatamente nel territorio del comune di Grisolia per evitare, non solo la disparità di trattamento con i comuni limitrofi, ma anche per limitare il numero dei morti e dei gravi disagi che si registrano ogni anno. (4-17384)

**RISPOSTA.** — *In risposta alla interrogazione indicata l'Ente Nazionale per le Strade comunica che le opere di snellimento del traffico pedonale mediante la costruzione di marciapiedi e sottopassi, richieste nell'atto ispettivo costituiscono vere e proprie opere di urbanizzazione che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente medesimo.*

*Per quanto pone in rilievo l'Ente, il tratto della SS. n. 18 che attraversa il Comune di Grisolia è delimitato, a valle e a monte, da beni del Demanio Marittimo sui*

*quali non è possibile imporre servitù di passaggio, derivanti dalla costruzione di sottopassi. Inoltre, un'ulteriore remora alla costruzione di tali strutture è costituita dal fatto che la zona è vincolata sotto il profilo della tutela dei Beni ambientali e paesaggistici.*

*Come viene evidenziato remore e difficoltà non dipendono da iniziative e valutazioni dell'ANAS che, anzi, in occasione di delibera adottata dalla Giunta del Comune di Grisolia, concernente l'intervento di cui trattasi, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione per la realizzazione di tali opere da parte del Comune stesso, con i fondi regionali per la costruzione di infrastrutture turistiche.*

*In proposito, l'Ente ha manifestato la più ampia disponibilità per attuare un esame istruttorio in un arco di tempo ridotto.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

**BERGAMO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

perdura la vacanza di 3 dei 6 posti di pretore in organico presso la pretura circondariale di Paola;

il pretore, dottor Pietro Molino, in servizio presso la sezione distaccata di Scalea è stato trasferito alla pretura di Grosseto;

presso tale sezione distaccata il consigliere pretore dirigente, data la suddetta vacanza, non ha potuto delegare alcun magistrato togato presso la sezione distaccata di Scalea, nonostante il suo notevole carico di lavoro (si ricorda che la legge istitutiva del giudice unico prevede a Scalea la sezione staccata del tribunale di Paola);

con provvedimento del 20 giugno 1998, infatti, il pretore dirigente ha potuto assicurare la trattazione solo di « taluni processi penali nella fase del giudizio » e di pochi affari civili (decreti ingiuntivi, pro-

cedimenti cautelari ed urgenti, sfratti e provvedimenti del Giudice tutelare) grazie alla disponibilità di due vice pretori onorari -:

se non ritenga di intervenire urgentemente per colmare la vacanza di 3 posti di pretori su 6 presso la pretura circondariale di Paola anche al fine di garantire l'immediata presenza di magistrati togati presso l'importante sezione distaccata di Scalea. (4-18456)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che dei tre posti di pretore effettivamente scoperti presso la Pretura Circondariale di Paola, due sono stati coperti con il conferimento delle funzioni giurisdizionali a due uditori giudiziari, i quali hanno assunto possesso dell'ufficio il 10 novembre 1998.*

*Si segnala altresì che risulta « in uscita » un altro magistrato attualmente ancora in organico presso la suddetta Pretura, risultando peraltro pubblicata, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, la vacanza di un posto con conseguente apertura del concorso per la sua copertura.*

*Si fa presente, infine, che alla sezione distaccata di Scalea è stato assegnato uno dei due uditori giudiziari di cui sopra, come da richiesta di variazione tabellare formulata dal consigliere pretore dirigente della Pretura Circondariale di Paola, con nota del 5.6.1998, integralmente recepita da delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23.7.1998.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

**BIONDI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulti corrispondere al vero che la procura della Repubblica di Palermo abbia proceduto all'interrogatorio del direttore del giornale *L'Unione sarda* Antonello Liori come persona informata sui fatti, quando già il suo nome figurava nel registro degli indagati, provvedendo cioè ad acquisire le sue dichiarazioni senza la presenza del difensore, così come pre-

visto quando si tratti di soggetto già sottoposto ad indagini;

nel caso che i fatti corrispondessero a questa realtà — come riferito da organi di stampa e televisivi — quali iniziative di competenza intenda assumere trattandosi di una palese violazione di legge. (4-19391)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione citata, sulla base delle informazioni fornite dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, si comunica che la notizia secondo la quale il giornalista Antonello Liori dell'« Unione Sarda » sarebbe stato sentito presso la Procura della Repubblica di Palermo come persona informata dei fatti mentre era iscritto nel registro degli indagati è risultata priva di fondamento.*

*Conseguentemente non appaiono emergere in merito a tale vicenda profili disciplinari a carico di magistrati.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

**BONATO e VALPIANA.** — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con direttiva interministeriale, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con l'approvazione del ministero dei lavori pubblici, il Governo ha definito le linee guida per il rinnovo delle concessioni per la gestione delle società autostradali, autorizzando per giunta *de iure* o *de facto* il finanziamento di tutte le opere progettate, al di fuori dei bisogni e delle priorità che solo un piano nazionale dei trasporti può stabilire;

tale indirizzo permetterebbe di fatto lo scavalco delle disposizioni della Corte dei Conti e delle direttive europee, che obbligano gli Stati membri ad effettuare relative gare europee per l'affidamento in gestione a privati delle infrastrutture pubbliche;

questo significa che, in Veneto, vengono autorizzate le contrattazioni tra Anas e la società autostradale Serenissima (che gestisce la A4 da Brescia a Padova, la cui concessione scade nel 2002), formalmente per sanare i contenziosi (eccezione che permetterebbe una proroga di concessione), ma di fatto per evitare i vincoli normativi e per accelerare l'iter delle faraoniche ed inutili opere viarie previste in questa regione -:

in base a quali criteri sia stata emanata la direttiva suddetta;

quale sia l'entità delle proroghe alle concessioni;

se non considerino una violazione delle disposizioni comunitarie l'autorizzazione alle proroghe;

se ritengano opportuno escludere dalla proroga la possibilità di realizzare nuove opere viarie. (4-20499)

**RISPOSTA.** - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13833 del 25.1.1999.

*In merito alla interrogazione presentata, si conferma che l'exkursus fatto dagli interroganti ripercorre in grandi linee le problematiche e successive soluzioni che hanno impegnato questo Ministero nel corso degli ultimi mesi in merito al rinnovo delle concessioni autostradali.*

*Le principali questioni sollevate dalle società concessionarie hanno riguardato la richiesta di proroga della durata delle rispettive concessioni, per il periodo di tempo asserito come necessario per assicurare l'ammortamento degli investimenti effettuati, nonché l'esposizione debitoria di gran parte delle società concessionarie.*

*Tali questioni hanno costituito oggetto di ampio approfondimento anche alla luce delle pronunce e dei pareri degli organi di controllo e consultivi intervenuti in materia.*

*Per quanto riguarda, in particolare l'ammissibilità del prolungamento del rapporto concessorio oltre la scadenza naturale della concessione, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, in via generale, ha*

*ritenuto che, costituendo la gestione di ogni singola tratta autostradale un mercato dai confini geografici distinti che presenta caratteristiche di monopolio naturale, il rinnovo delle concessioni debba avvenire con l'ausilio di procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'applicazione dei meccanismi concorrenziali e, di conseguenza, ha espresso valutazione negativa circa l'eventuale proroga automatica delle concessioni in essere, anche in relazione all'utilizzo dello strumento della proroga, nell'ottica di una compensazione dei crediti eventualmente vantati dalle concessionarie nei confronti dell'ente di gestione.*

*In definitiva, l'autorità antitrust ha manifestato l'avvio che sia da preferire alla proroga l'indizione di gare per l'affidamento della gestione delle singole tratte avendo cura di mettere a gara anche l'ammontare del credito vantato dalle società concessionarie nei confronti dell'ente concedente.*

*D'altro canto, la delibera CIPE del 21 settembre 1993, al punto 8, ha espressamente previsto che, in sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali, verranno altresì verificati gli eventuali squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto anche in materia dei canoni devolutivi.*

*Il contenzioso pregresso, cui fa riferimento la citata delibera CIPE, e che deve essere oggetto di transazione, è reso particolarmente sostanzioso dal mancato adeguamento tariffario che si è ripetuto negli ultimi anni a causa della politica antinflattiva posta in essere dal Governo, ma in tale ambito le concessionarie fatto convergere anche la mancata copertura degli investimenti realizzati in attuazione di specifici provvedimenti legislativi quali, ad esempio, l'articolo 5 della legge n. 729 del 1961, l'articolo 4, comma 5, della legge n. 205 del 1989 contenente disposizioni sui mondiali di calcio e sulle manifestazioni colombiane del 1992 e la legge 23.8.1988, n. 373 che, a fronte dell'esecuzione di specifici lavori, contemplano la possibilità di concedere una proroga.*

*In particolare, è opportuno ricordare che, benché le opere prescritte dall'articolo*

da ultimo citato siano state puntualmente realizzate dalle concessionarie, non si è mai dato corso alla prevista formalizzazione della corrispondente proroga della concessione; pertanto, le società interessate hanno richiesto la puntuale e completa esecuzione di tale disposto in occasione della revisione attualmente in atto.

Anche le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione dell'atto convenzionale di « Autostrade S.p.A. » depongono in favore dell'ammisione di un provvedimento di proroga, quando lo squilibrio economico-finanziario non possa essere sanato attraverso l'erogazione di un contributo statale, oppure tramite l'adeguamento tariffario.

Infatti, l'organo di controllo ha condiviso quanto rilevato specificamente dalla sezione di controllo a conclusione dell'exkursus legislativo svolto sull'intero settore delle concessioni amministrative di costruzione e gestione di autostrade, secondo cui le medesime concessioni, che di norma hanno durata trentennale, ex articolo 2, legge n. 729 del 1961, possono essere prorogate esclusivamente per ristabilire condizioni di equilibrio nei piani finanziari che le supportano, quando il concedente non ritenga possibile e/o conveniente, in relazione a mutate e sopravvenute esigenze, agire sulle altre due componenti del rapporto, cioè il contributo dello Stato e il regime tariffario.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che sia possibile concedere un periodo aggiuntivo alle concessioni in essere prima ed il luogo di un nuovo andamento tramite gara pubblica solo qualora lo squilibrio rilevato sia imputabile ad errore nella quantificazione degli oneri gestori o dovuto ad intervenuti eventi di assoluta imprevedibilità, tra i quali sembra pacifico poter ricomprendere il contenzioso dovuto alla politica antinflattiva degli ultimi anni.

L'organo consultivo adito precisa, infatti che, nelle ipotesi di errore di valutazione dell'entità degli oneri gestori o nel caso in cui si presenti nel corso del rapporto con caratteri di assoluta imprevedibilità, la necessità di interventi gestori che rispettivamente evidenzino o determinino uno squilibrio delle prestazioni corrispettive delle parti del rap-

porto concessorio, potrebbe farsi luogo al riconoscimento, in funzione dell'equilibrio del rapporto e, quindi, anche in una logica transattiva di possibili controversie, di proroghe di durata del rapporto in atto.

Queste problematiche hanno trovato puntuale definizione nella direttiva emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 20.10.1998, registrata alla Corte dei Conti in data 18.12.1998.

Per le questioni che qui interessano la direttiva ha stabilito che in sede di revisione degli strumenti convenzionali tra l'Ente Nazionale per le strade e le società concessionarie di autostrade possono essere eccezionalmente concesse proroghe della durata delle concessioni, al solo fine di risolvere transattivamente il contenzioso insorto, definendo la stessa direttiva criteri omogenei e generali per la quantificazione del contenzioso e per la relativa trasformazione in anni di proroga del rapporto concessorio.

Si stabilisce, inoltre, che alla scadenza del rapporto le concessioni devono essere affidate mediante gara e che il concessionario subentrante è tenuto al pagamento di un indennizzo relativamente alle poste non ammortizzate dal concessionario uscente.

Pertanto, l'attuale concessionario non rischia alcuna penalizzazione economica iniziando nuove opere.

Gli interroganti colgono inoltre esattamente il problema che gli atti stipulati con Autostrade S.p.A. contengono elementi che si differenziano rispetto ai contenuti degli atti relativi alle altre società concessionarie, ma ciò è giustificato dalla presenza di una normativa del tutto peculiare, che si riscontra nel nostro ordinamento e che ha consentito di definire il relativo procedimento in tempi più contenuti ed il cui ambito di applicazione riguarda proprio la società predetta.

Ci si riferisce, in particolare all'articolo 16 della legge n. 729 del 1961, che ha concesso numerose tratte autostradali in costruzione e gestione ad una società per azioni al cui capitale sociale l'IRI partecipi, direttamente o indirettamente, con almeno il 51 per cento, ed alla legge n. 385 del 1968,

che ha dato luogo all'attribuzione alla stessa società della costruzione e della gestione di altre tratte autostradali, nonché alla disciplina ad hoc attraverso la previsione, ad esempio, di una forte presenza dello Stato negli organi societari.

Per quanto riguarda le altre società concessionarie, è opportuno chiarire che la procedura in corso, volta a quantificare il contenzioso ed a concedere la conseguente proroga del rapporto convenzionale, non interferisce - come al contrario temuto dagli interroganti - con l'avvio delle opere che l'ANAS ha valutato essere necessarie ed urgenti.

Infatti, il meccanismo del subentro, cui ha fatto riferimento anche l'interpellante, così come disciplinato dalla citata direttiva interministeriale, è mirato a far sì che i concessionari non abbiano alcuna motivazione per non intraprendere nuovi investimenti (e, quindi, abbiano motivazioni per farlo) nell'infrastruttura gestita, in quanto, qualora il tempo della loro convenzione non dovesse rivelarsi congruo rispetto all'ammortamento dell'intera opera, il nuovo concessionario subentrante rifonderebbe loro la quota parte non ancora ammortizzata.

Da ciò può comprendersi come l'azione del Governo sia completamente in linea con la posizione e gli interessi degli enti locali e non in una situazione di posizioni apparentemente contrastanti; anzi, il nuovo istituto del subentro, previsto dalla direttiva, ha esattamente la funzione di salvaguardare l'interesse alla rapida realizzazione degli interventi di adeguamento della rete, che si rendono indispensabili per la sicurezza e la fruibilità da parte dell'aumentato volume di traffico, nonché, contestualmente, di garantire la massima apertura del mercato di questo settore.

Quanto sopra esposto risolve all'origine la maggiore perplessità esposta dagli interroganti in quanto attraverso tale meccanismo non si determinerà alcun blocco degli investimenti, con pari soddisfazione delle realtà locali e del Governo centrale.

Per completezza di informazioni si aggiunge che i piani finanziari delle società concessionarie, dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del-

l'ANAS, vengono presentati al Ministero dei Lavori Pubblici per un'ulteriore istruttoria, di concerto con il Ministero del tesoro, ed al relativo esame attende, con costante attenzione, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, attività questa preordinata alla formalizzazione delle convenzioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

EDUARDO BRUNO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

il personale per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri » (Mariteleradar) di Livorno, inquadrato nel comparto degli enti di ricerca e sperimentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 e confermato in tale inquadramento con il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, ha aperto una vertenza con ministero della difesa (ricorso al Tar della Toscana del 25 febbraio 1998) per la mancata applicazione del Contratto collettivo nazionale lavoratori degli enti di ricerca e sperimentazione 1994-1997;

il personale della Cisam di San Piero ha aperto una vertenza con il ministero della difesa per il mancato rispetto dell'accordo siglato nel 1993 che consentirebbe ai dipendenti, allora del Cresam (ex Camen), di essere inquadrati tra gli enti di ricerca e sperimentazione. Anche l'inquadramento dei dipendenti della Cisam è stato confermato nell'ultimo accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione;

il 28 settembre 1998, secondo le normative previste dalla legge « Bassanini », era stato convocato il primo incontro di conciliazione tra le parti al quale, però, il rappresentante del ministero della difesa non si è presentato -;

quali iniziative intenda prendere per una risoluzione della vertenza che veda giustamente riconosciuti i diritti dei lavoratori della Mariteleradar e Cisam;

quale sia il motivo dell'assenza del rappresentante del ministero della difesa che ha causato il rinvio dell'incontro.

(4-20111)

**RISPOSTA.** — *La problematica relativa al CISAM (un tempo chiamato CRESAM) ha formato oggetto di attento esame da parte di questa Amministrazione in considerazione dell'elevata complessità del quadro normativo di riferimento, atteso che l'Ente, nella configurazione assunta nel 1994, non svolge più compiti di ricerca. Questo aspetto ha indubbiamente reso di problematica interpretazione il quadro normativo cui si è fatto cenno.*

*Fin dal 1991 era stato avviato uno studio tecnico-economico tendente ad adeguare qualitativamente e quantitativamente la struttura del Centro alle mutate esigenze delle FF.AA. in vista della ristrutturazione in chiave riduttiva della Difesa. Dal suddetto studio era emersa la necessità — anche nella considerazione che si erano conclusi gli ultimi programmi di ricerca — di procedere ad una significativa trasformazione del Centro stesso, la cui utilizzazione doveva essere indirizzata a funzioni di studio, verifica, collaudo, certificazione e applicazioni di carattere militare, con esclusione di qualsiasi attività di ricerca, ritenuta invece più economicamente affidabile ad organismi esterni.*

*In tale ottica è stato, pertanto, soppresso il CRESAM e al suo posto è stato istituito un nuovo organismo (Centro Interforze Studi per le Applicazioni militari-CISAM), i cui compiti consistono, appunto, in attività di certificazione e di collaudo, studi, verifiche ed applicazioni militari.*

*Proprio in considerazione della cessata attività di ricerca, l'Amministrazione, nel manifestare in più occasioni il proprio dissenso in ordine all'«improprio» inserimento del personale del CISAM nel comparto Ricerca, ha portato più volte la problematica all'attenzione sia dell'ARAN che del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche al fine di far sì che lo stesso venga escluso da quel comparto.*

*È in tale contesto che si inserisce la richiesta avanzata dai dipendenti civili del CISAM di espletamento, dinanzi al Collegio*

*di Conciliazione di Pisa, del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dagli articolo 69 e 69 bis del D. Lgs 29/93 così come modificato dal D. Lgs 80/1998, che non ha sortito alcuno esito per l'impossibilità di conciliare le diverse posizioni.*

*Appaiono, pertanto, evidenti i motivi della mancata composizione della vertenza, risultando al riguardo assolutamente ininfluyente la lamentata mancata presenza, all'incontro fissato per il 28.9.98 dinanzi all'Ufficio di Conciliazione, del rappresentante della Difesa.*

*Invero si è trattato di un'assenza pienamente giustificata poiché la comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa relativa alla fissazione dell'incontro è pervenuta al rappresentante dell'Amministrazione lo stesso giorno della convocazione.*

*In merito inoltre alla collocazione giuridica del personale del CISAM si precisa che, fermo restando che la Difesa non svolge attività di ricerca, è stata chiesta alla Funzione Pubblica la riapertura della contrattazione al fine di ottenere la modifica del CCNLQ (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Quadro) del 2.6.98, che ancora una volta inserisce il CISAM nell'ambito del Comparto Ricerca.*

*Quanto, poi, alla vertenza instaurata dinanzi al TAR TOSCANA dai dipendenti civili di Mariteleradar (Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «G. Vallauri»), questa Amministrazione ha chiesto all'ARAN l'avvio della speciale negoziazione con le parti sindacali di categoria al fine di concertare le modalità di attuazione del raccordo tra le qualifiche funzionali e i profili professionali nei quali attualmente è inquadrato il personale dell'Istituto (Comparto Ministeri) e quelle previste per il Comparto Ricerca.*

*Per dovere di completezza, si ritiene inoltre opportuno precisare che, in attuazione del D. Lgs. n. 459/97 sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, parte delle competenze di Mariteleradar passeranno al Centro Supporto e Sperimentazione Navale di La Spezia (che verrà costituito per fusione tra Mariperman, Marimissili e Mariteleradar) e parte verranno as-*

sorbite dal CISAM, che riconfigurato passerà alle dipendenze dell'Ispettorato sup-  
porto navale della Marina.

È bene però precisare che i due Enti in questione (CISAM e Mariteleradar) sono stati istituiti con provvedimenti di diversa natura, per cui, mentre il CRESAM, istituito con DM 13 luglio 1985, è stato soppresso e riconfigurato in data 28 aprile 1994 con altro decreto ministeriale, Mariteleradar, istituito con legge 1° ottobre 1984, n. 637, conserva tuttora l'originaria fisionomia ordinativa in attesa della emanazione del regolamento attuativo della legge n. 25/1997, che prevede espressamente l'abrogazione della citata legge n. 637/1984 in vista della fusione dell'Ente con Mariperman e Mari-missili (DM 20 gennaio 1998, tab. D).

In presenza di una evidente disparità nelle situazioni giuridiche di riferimento, l'Amministrazione ha dovuto adottare due linee di azione diverse alle quali non corrisponde come sopra evidenziato alcuna volontà di differenziare sul piano sostanziale gli Enti in questione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CAVALIERE. — Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'Agip ha interesse a compiere estrazioni di gas-metano nell'alto Adriatico;

tali estrazioni avverrebbero nelle immediate vicinanze delle città di Venezia e Chioggia;

esistono dei fondati rischi di subsidenza, che creerebbero gravi danni alle città in questione, come peraltro già avvenuto a Ravenna in occasione di similari estrazioni;

il consiglio comunale di Venezia all'unanimità ha più volte espresso la sua contrarietà alle estrazioni;

si doveva nominare una commissione « neutrale » che desse le sue valutazioni di impatto ambientale;

da notizie giunte all'interrogante, l'Agip avrebbe depositato presso la regione Veneto la sua unilaterale valutazione il 3 ottobre 1996, e quindi rimane tempo fino al 3 novembre 1996 per le osservazioni degli enti locali su questa valutazione —;

se risulta che l'Agip abbia effettivamente depositato tale relazione presso la regione Veneto;

quando sia stato pubblicato l'avviso di questo deposito e su quali quotidiani;

se intenda rendere noto all'interrogante il contenuto della documentazione presentata;

se intenda dare assicurazioni sul fatto che non si procederà oltre senza aver consultato la commissione « neutrale » e gli enti locali interessati. (4-04583)

RISPOSTA. — L'interrogazione, volta a conoscere quali siano le iniziative del Ministero dell'Ambiente in ordine ai problemi delle ricerche petrolifere ed al fenomeno della subsidenza nell'alto Adriatico, si fa presente che, con l'approvazione di un emendamento parlamentare al decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 stabiliva, all'articolo 2/bis, che il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la regione Veneto, avrebbero dovuto provvedere ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale dei progetti e delle attività di coltivazione di idrocarburi previsti in Alto Adriatico, al fine di valutare l'incidenza che tali attività possono avere sui fenomeni di subsidenza.

La stessa legge disponeva la sospensione delle attività di coltivazione in Alto Adriatico nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

L'articolo 2/bis prevede, infine, che le attività potevano riprendere solo a condizione che la valutazione espressa dal Ministero, d'intesa con la Regione Veneto, avesse escluso che le attività di coltivazione avrebbero potuto contribuire a provocare effetti di subsidenza.

*Stabilito che nell'area individuata dall'articolo 2/bis, ed in particolare entro il perimetro delle sei concessioni di coltivazione, di cui l'AGIP è titolare, non sono state realizzate piattaforme produttive ed è oggettivamente impossibile dare corso all'attività produttiva in assenza degli impianti, preciso che a seguito dell'emanazione della Legge di conversione del citato decreto-legge, sono stati svolti dal Ministero diversi incontri con le Amministrazioni e Servizi o Istituti Scientifici interessati e incontri con l'AGIP, in qualità di titolare o rappresentante unico dei progetti previsti per l'Alto Adriatico.*

*Il Ministro dell'Ambiente ed il Presidente della Regione Veneto, in data 16.1.1996, hanno sottoscritto un Accordo Procedimentale che specifica i cardini e le modalità della specifica procedura prospettata dall'articolo 2/bis della legge 206/95 che, rispetto alla « ordinaria » procedura di valutazione dell'impatto ambientale per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (normalmente riferita al decreto del Presidente della Repubblica 526/94), presenta una maggiore specificità e comporta analisi di grande complessità tecnica circa i potenziali e specifici impatti in termini di subsidenza. Detto Accordo prevedeva l'integrazione della Commissione V.I.A. (istituita con l'articolo 18, legge 67/88), con quattro esperti in materia e più precisamente: il prof. Antonio Brambati (Università di Trieste), prof. Iginio Marson (Università di Trieste), dott. Gianfranco Dalla Porta (Direttore Istituto Grandi Masse CNR Venezia), prof. Frans J. Barends (Istituto Olandese DELFT).*

*In data 7.6.1996, a parziale modifica del primo, è stato sottoscritto un secondo Accordo nel quale, al fine di emanare la pronuncia di compatibilità ambientale « dei progetti e delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree individuate dall'articolo 2/bis », è stata prevista un'apposita Commissione composta dagli esperti già individuati nel primo Accordo Procedimentale, provvedendo altresì a sostituire il prof. Barends, che nel frattempo aveva comunicato l'indisponibilità, in termini di tempo da dedicare all'incarico, con il prof. Enzo Boschi, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, incaricato anche come coordina-*

*tore. Gli altri esperti venivano tutti confermati. Tale secondo Accordo è stato vistato dall'organo di controllo in data 29.7.1996. Si precisa che entrambi gli Accordi prevedevano una collaborazione del Ministero dell'Ambiente con il Dipartimento Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate dell'Università di Padova per la raccolta, la verifica e l'elaborazione dei dati necessari per la valutazione di impatto ambientale.*

*Al fine di garantire tale supporto, è stata stipulata una convenzione con detta Università che è stata approvata il 21.03.97. Tale convenzione prevede, oltre la verifica sui dati, la predisposizione di un modello matematico previsivo degli effetti della subsidenza.*

*La Società AGIP, per la predisposizione del modello, metteva a disposizione tutti i dati in suo possesso.*

*In data 28.3.97 la predetta Commissione Boschi, consegnava al Ministro dell'Ambiente ed al Presidente della Regione Veneto la relazione conclusiva del suo lavoro. I risultati venivano successivamente resi pubblici nel corso di una conferenza stampa il 12.6.97, e diffusi da diversi organi di stampa, in particolare dall'ANSA.*

*Il Parere della Commissione Boschi non concludeva, però, il procedimento valutativo; infatti sul progetto doveva ancora esprimersi la Commissione per la Valutazione dell'impatto Ambientale che, come già detto, si avvale, per la raccolta, verifica ed elaborazione dei dati, del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le scienze applicate dell'Università di Padova.*

*Attualmente la Commissione VIA, per quanto riguarda le estrazioni metanifere nell'alto Adriatico, ha chiuso l'istruttoria tecnica relativa al progetto di sviluppo nel mese di ottobre ultimo scorso. Il relativo parere è stato inoltrato al Ministro al fine dell'espressione del parere previsto dall'articolo 2/bis del DL 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206. Detto parere dovrà essere emanato di concerto con il Presidente della Regione Veneto, cui è stata inviata la proposta di decreto per la valutazione di competenza, che si attende, ricevere entro il mese di marzo.*

*Si ribadisce, infine, che nell'area delimitata dall'articolo 2/bis della legge 206/95 non è in corso alcuna attività di coltivazione non essendo stato realizzato nell'area nessun impianto di estrazione; pertanto la stessa è tecnicamente impossibile, atteso che tali attività sono state sospese dalla stessa legge.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il carcere militare di Forte Boccea a Roma, complesso di circa 7 ettari, è oggetto da almeno venti anni di una richiesta da parte dell'Amministrazione comunale e in particolare della XVIII circoscrizione di Roma, per una dismissione dalla sua funzione giudiziaria-militare, con l'obiettivo di destinarlo ad usi civili per la popolazione romana;

l'acquisto del Forte da parte del comune, una volta ovviamente dismesso dal Ministero della difesa, è stato più volte sollecitato da parte della XVIII circoscrizione con una mozione, approvata all'unanimità, del Consiglio stesso in data 17 febbraio 1992 e 9 marzo 1992, un ordine del giorno n. 25 del 13 novembre 1990;

attualmente all'interno del carcere vi sono non più di ventidue detenuti, oltre a 60 militari ed è evidente che questi potrebbero essere destinati ad altre strutture al di fuori del quartiere così densamente popolato e nel complesso del Forte potrebbero trovare sede per esempio: un grande parcheggio a servizio del capolinea della Metro A, il mercato rionale di Via Urbano II che è di enorme intralcio alla viabilità lungo la Via Boccea, uffici e servizi pubblici, un giardino pubblico e soprattutto potrebbero avere sede numerose associazioni culturali di vario tipo tutte senza fini di lucro —:

se non ritenga utile la dismissione del carcere giudiziario militare di Forte Boccea e la sua cessione al comune di Roma e quindi inserire questa struttura tra quelle

da dismettere nel più breve tempo possibile non solo per il bene dei cittadini della XVIII circoscrizione di Roma, ma anche per la città, poiché tale quartiere è densamente popolato e privo di servizi. (4-18671)

RISPOSTA. — *In merito alla possibilità di cedere la struttura di Forte Boccea al Comune di Roma, nel confermare la posizione assunta da questo Dicastero con la risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo n. 4-07985 presentato dall'interrogante, si rappresenta che non sussistono preclusioni nei confronti di una eventuale permuta tra la Difesa e il Comune di Roma, ove vi fosse un interesse primario della stessa Municipalità.*

*Peraltro, tenuto conto che la struttura di Forte Boccea è utilizzata dalla Organizzazione Penitenziaria Militare per la quale si rendono quindi necessarie soluzioni alternative, l'accordo potrà assumere una connotazione precisa solo se prevederà la cessione all'Amministrazione della Difesa, nell'area della Capitale, di altro immobile idoneo a soddisfare la specifica funzione oggi svolta da Forte Boccea.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CENTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per la solidarietà sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da notizie riportate dal quotidiano *Il Messaggero* in cronaca nazionale nella giornata di domenica 31 gennaio 1999 un ragazzo di quindici anni, affetto da un grave *handicap* motorio e fisico, è costretto ad andare a scuola sulle spalle della madre, perché a Pollica, paese delle montagne del Cilento, manca una strada di collegamento che è invece assicurato da circa trecento gradoni impossibili da salire per il ragazzo o per l'eventuale carrozzina —:

se siano a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze, affinché venga rispettato il diritto del ragazzo a frequentare la scuola. (4-22112)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata si comunica che i problemi prospettati dall'interrogante esulano dalla competenza istituzionalmente attribuita a questo Ministero.*

*Per fornire puntuali elementi, sono state, comunque, richieste notizie al Ministero della Pubblica Istruzione — Provveditorato agli Studi di Salerno.*

*L'amministrazione suindicata riferisce che il Comune di Pollica per eliminare i disagi di tutti gli abitanti del centro storico, ha già deliberato la costruzione di una strada di collegamento, in alternativa degli attuali gradoni.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

CONTENTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*le curve della strada statale n. 251 della Val Cellina-Val di Zoldo in prossimità dell'abitato di Barcis (Pordenone) appaiono insidiose a causa della limitata visuale e delle ridotte dimensioni della carreggiata;*

*da tempo i residenti chiedono che tale tratto venga rettificato e che siano adottati appropriati interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza degli automobilisti in transito;*

*secondo notizie di stampa, qualche mese fa sarebbe stato raggiunto un accordo tra gli enti locali della zona, la quarta comunità montana e l'Anas per uno studio sulle migliorie da apportare a questo asse viario, caratterizzato in diversi punti da problemi rilevanti ed urgenti;*

*ad esempio, infatti, la grave situazione delle curve in comune di Barcis necessita interventi immediati, come testimoniano pure i numerosi incidenti ivi occorsi;*

*non risultano mai essere state rese note, inoltre, le modalità di intervento per quanto concerne l'opera di risistemazione delle curve di Barcis, così come non si conoscono i tempi di ultimazione dei lavori*

*per rendere sicuri altri tratti insidiosi della statale n. 251 della Val Cellina-Val di Zoldo —:*

*se sia a conoscenza della situazione registrata lungo la strada statale n. 251 nelle vicinanze del comune di Barcis (Pordenone);*

*se sia stato informato dell'accordo di programma stipulato tra gli enti locali della zona, la quarta comunità montana Meduna-Cellina e l'Anas per una più proficua gestione dell'asse viario in questione ed a quali conclusioni sia giunto questo stesso studio;*

*se sia prevedibile un intervento a breve termine di risistemazione delle curve in comune di Barcis e quali siano le modalità ed i costi dell'opera necessaria per rendere sicura la strada in questione;*

*quali siano gli altri tratti della statale n. 251 della Val Cellina-Val di Zoldo probabili oggetto di interventi di risistemazione in base agli accordi tra Anas e comuni interessati e quali siano i tempi di avvio dei lavori. (4-19893)*

RISPOSTA. — *Per corrispondere all'atto ispettivo dell'interrogante sono stati richiesti elementi all'ANAS.*

*L'Ente comunica quato segue: la SS. n. 251 « della Val di Zoldo e Valcellina » è per il tratto che va da Maniago al confine Bellunese ed oltre, una strada di montagna, che ha un andamento plano-altimetrico variabile con curve, controcurve e alcune strettoie.*

*Già in passato sono state fatte opere di miglioria e protezione per garantire una maggiore sicurezza della strada.*

*Per apportare ulteriori miglioramenti, tra il Compartimento ANAS della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, e la Comunità Montana Collinare Meduna Cellino, con sede in Barcis, è stato raggiunto un accordo che prevedeva una serie di interventi tesi ad una più proficua gestione dell'asse viario e precisamente:*

*sistemazione del tratto di strada in corrispondenza del Passo San Osvaldo in Comune di Cimolais, eseguito dal Compartimento ANAS di Trieste;*

*rettifica delle curve di accesso all'abitato di Barcis tra le progressive chilometriche 67+800 e 69+000. Progettazione eseguita dalla Comunità Montana. Il citato intervento è stato inserito in un programma più ampio concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia — Direzione della Viabilità — per l'eliminazione dei « punti neri » e di cui fanno parte altri interventi ritenuti necessari su altre strade della Regione. L'importo di tale progetto è di 2,3 MLD e sarà finanziato dall'ANAS;*

*variante di Contron in Comune di Claut. Si è concordato che il progetto nelle sue varie fasi sia redatto dalla Comunità Montana. In attesa di tale definizione il Compartimento ANAS di Trieste ha commissariato una serie di prospezioni geologiche la cui relazione è stata consegnata alla Comunità succitata. Non è noto pertanto il costo dell'opera, né i tempi per la sua cantierabilità;*

*interventi migliorativi e rettifiche in Comune di Erto e Casso. L'Ufficio Tecnico compartimentale sta progettando la rettifica di una curva al km. 92 circa in località San Martino. Il Compartimento per la viabilità di Trieste provvederà al finanziamento del progetto non appena lo stesso sarà perfezionato ed avrà ottenuto i pareri di rito, con i fondi ANAS a disposizione.*

*Un intervento sulle curve all'altezza del Comune di Bracis non si prevede un'immediata realizzazione da parte dell'ANAS che comunque assicura la costante manutenzione del piano viabile e della relativa segnaletica.*

*L'ANAS contribuirà alle spese di progettazione dei predetti interventi per il 40 per cento.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale del Piemonte ha recentemente approvato la nuova legge ur-

banistica regionale, ispirata ai principi della semplificazione procedurale e di un sano federalismo amministrativo;

la legge è stata approvata a larghissima maggioranza;

la legge era attesa da anni dalle imprese edili e dai professionisti, dai comuni e da tutti gli operatori che ritenevano urgente superare la crisi del settore edile;

la legge non ha ottenuto il visto del commissario di Governo che, con spirito burocratico e centralistico, non ha evidentemente compreso la corale volontà politica di assegnare maggiore autonomia ai comuni;

la legge, a causa della determinazione del commissario di Governo, dovrà tornare ora all'esame del consiglio regionale del Piemonte —:

se condivida personalmente la tesi del commissario di Governo;

se ritenga conciliabili le argomentazioni del commissario di Governo con la proclamata e conclamata volontà politica di attuare riforme in senso federalistico;

se vi sia la consapevolezza dell'urgenza assoluta del varo della nuova legge come strumento indispensabile per avviare il settore edile verso una duratura e strutturale ripresa;

se non si ritenga di dare precise e meditate istruzioni al commissario di Governo al fine di verificare preventivamente la conformità del testo della legge regionale ai principi regolatori contenuti nelle leggi dello Stato. (4-06442)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla legge regionale del Piemonte, recante « Modifica agli articoli 17, 40 e 27 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 56 », si fa presente quanto segue.*

*Il Governo, ritenuto che l'articolo 7 c.1 dell'originaria delibera legislativa, escludente la competenza regionale dall'approvazione delle varianti « che non incidano sull'impatto ambientale e sull'organizzazione*

*funzionale generale del territorio», si ponga in contrasto, per la sua genericità, con i principi della legislazione statale che prevedono l'eliminazione dell'intervento regionale per circoscritte ipotesi di varianti incidenti soltanto su interessi di livello comunale, ha rinviato la detta delibera all'organo legislativo regionale.*

*Il Consiglio Regionale ha modificato l'articolo in modo da superare le censure governative.*

*La legge regionale, legge 29 luglio 1997, n. 41, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 6 agosto 1997.*

*Per quanto concerne il riferimento all'attività del Commissario del Governo, si rileva che il provvedimento di rinvio delle leggi regionali è adottato dal Consiglio dei Ministri mentre spetta al Commissario del Governo apporre il visto sulle leggi regionali, qualora non esista opposizione da parte del Governo.*

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

DETOMAS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il 5 marzo 1998 in provincia di Trento, all'incrocio tra la stazione di Quaere e di Levico è deceduto, in un tragico incidente stradale, un ragazzo di diciotto anni: si tratta, purtroppo, dell'ennesimo incidente della strada nel maledetto incrocio di Quaere;

dal 1987 si aspetta, invano, il sovrappasso in località Maines e gli svincoli per Borgia e Trento. Oggi sembra che da un punto di vista progettuale si sia in dirittura d'arrivo; infatti, un nuovo progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso con una bretella che collega Quaere e Santa Giuliana. Il finanziamento concesso ammonta ad 8 miliardi ed entro il 30 giugno l'Anas dovrà visitare il progetto che, peraltro, non risulta ancora inviato a Roma dalla sede di Bolzano dell'Anas;

la costruzione vera e propria non potrà, comunque, iniziare prima del 1999,

visto che la procedura comunitaria prevede sei mesi di tempo per bandire la gara d'appalto;

da un anno a questa parte si è costituito un comitato spontaneo, chiamato statale 47 Q.S. (dalle iniziali dei nomi delle frazioni), formato da giovani abitanti nelle due frazioni interessate o nei comuni vicini, che chiedono con forza, in attesa dei lavori per la costruzione del sovrappasso, che siano poste segnalazioni di pericolo, semafori, nonché un'adeguata sorveglianza sulle velocità di transito —:

se non ritenga di dover accelerare i tempi per la concessione del visto da parte dell'Anas, e se non si ritenga necessario che nel frattempo siano posti in essere interventi immediati per la salvaguardia della sicurezza degli abitanti della zona.

(4-16999)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata e sulla base degli elementi acquisiti dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.

Con decorrenza 1° luglio 1998 in adempimento al decreto legislativo n. 320/97 tutte le competenze del Compartimento della Viabilità ANS di Trento — soppresso a decorrere dalla stessa data — comprese quelle collegate ai lavori in corso, sono state trasferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il citato ufficio, alla data del 30 giugno 1998, aveva in atto la pubblicazione del bando di gara relativo all'affidamento dei lavori di costruzione del sovrappasso alla SS. n. 47 « di Valsugana » necessario per collegare il Comune di Levico ai quartieri di Quaere e S. Giuliana e rendere più agevole la viabilità di accesso agli stessi.

L'ANAS riferisce inoltre che, il carteggio relativo ai predetti lavori, i finanziamenti e le offerte pervenute alla data del passaggio di competenze dalla stessa alla Provincia Autonoma di Trento sono stati consegnati alla predetta Provincia.

La Provincia Autonoma di Trento, interpellata al riguardo, ha comunicato che la procedura amministrativa relativa alla realizzazione della predetta opera ha avuto

compimento durante la scorsa estate, consentendo alla stessa di provvedere all'esperimento della gara d'appalto in data 7.10.1998.

In tale gara è risultata vincitrice la ditta Consorzio delle Cooperative di produzione lavoro di Forlì; l'affidamento dei lavori di subappalto alla Cooperativa Selciatori di Trento è avvenuta nel mese di ottobre 1998 e la consegna degli stessi avverrà non appena conclusa la fase di deposito della documentazione da parte della Cooperativa Selciatori stessa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

FINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

già con precedenti atti ispettivi l'interrogante ha fatto rilevare la pericolosità della strada statale E90 (ex SS 106-bis) nel tratto dell'alto Ionio cosentino, per ultimo con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-13249 del 22 ottobre 1997, allo stato senza risposta;

alcuni incroci di tale tratto risultano di estrema pericolosità, tanto da confermare la denominazione, per tale arteria, di « strada della morte » ed in particolare gli svincoli posti nel territorio del comune di Corigliano Calabro al km 19 circa (zona industriale Asi), km 15,500 (contrada Santa Lucia) e al km 11 circa (contrada Insiti);

gli incidenti continuano a ripetersi (solo in prossimità dello svincolo Insiti si contano nel tempo ben 21 decessi), senza che nulla venga fatto dagli organi competenti —:

se e quali iniziative si intendano assumere per evitare il proseguire di tale carneficina dovuta all'inefficienza ed alla sordità degli organismi preposti. (4-21929)

RISPOSTA. — Nel merito dei problemi proposti dall'interrogante con atto ispettivo in-

dicato, non possono che confermarsi le considerazioni già manifestate con la nota 20.01.99 prot. ICS/1793/233, per quanto riguarda la situazione della E90 (ex SS. 106 Radd.) costituisce il ramo veloce per gli utenti in transito lungo la costa ionica in alternativa appunto alla vecchia S.S. 106 Jonica.

Malgrado detta arteria sia di notevole larghezza (m. 12.50) non sono state previste intersezioni a livelli sfalsati ad eccezione del capostrada (Km. 323 della predetta SS. n. 106).

Come pone in evidenza l'ANAS, le intersezioni a raso presenti ai Km. 11+000, 15+500 e 19+000, evidenziate con l'atto ispettivo predetto, sono state regolarmente segnalate ma, purtroppo, i problemi connessi alla pericolosità e alla congestione del traffico, potranno essere risolti solo attraverso lo sfalsamento altimetrico dei flussi veicolari e, quindi, mediante intersezioni a livelli differenziati.

Tuttavia, poiché la progettazione e l'esecuzione di tali soluzioni involge la competenza degli Enti proprietari delle strade che si innestano sulle citate strade statali, gli stessi dovranno attivarsi presso le istituzioni regionali preposte, affinché tali interventi vengano ricompresi nei piani programmatici triennali i cui impegni scaturiranno a seguito d'intese tra Stato e Regione.

L'ANAS, infine, assicura che non mancherà di valutare con sollecitudine tutti quegli interventi che gli Enti locali, aventi titolo, intendano proporre (impianti di illuminazione, regolazione del traffico mediante installazione di impianti semaforici) al fine di garantire migliori condizioni di transitabilità e di sicurezza per il tratto in questione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

FOLLINI. — Al Ministro dell'università e ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

è intendimento largamente condiviso quello di riformare l'organizzazione uni-

versitaria, soprattutto allo scopo di rendere più trasparenti ed efficienti i metodi di selezione del corpo docente;

lo svolgimento dei concorsi universitari, purtroppo, ingenera ancora il fondato sospetto che si proceda in modo poco rispettoso dei sopra ricordati obiettivi di trasparenza ed efficienza, come, solo per citare un caso recente, è accaduto in occasione di un concorso per ricercatore di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Torino, dove la prova di esame è stata, dapprima, rimandata per anni con motivazioni invero capziose, e, poi, addirittura espletata in luogo diverso da quello comunicato ai candidati, provocando l'ingiusta esclusione di taluno di essi e la singolare presentazione di un solo concorrente —:

quali misure intenda adottare per rimediare alle evidenti irregolarità del concorso ora citato, quanto, più in generale, per evitare che avvenimenti e comportamenti analoghi abbiano a ripetersi in futuro. (4-15396)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'atto ispettivo parlamentare presentato dall'interrogante è stato posto l'accento su i metodi poco trasparenti con cui sarebbe stato svolto un concorso a ricercatore presso l'Università degli Studi di Torino (concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore universitario — settore scientifico — disciplinare n. N11X — presso la Facoltà di Scienze Politiche).*

*La Commissione di tale concorso avrebbe infatti ingiustamente escluso uno dei concorrenti.*

*Si ricorda in merito che tutta la materia relativa allo svolgimento dei concorsi a ricercatore è, secondo legge, di competenza delle Università.*

*Pertanto solo le Università, nella loro autonomia, sono responsabili dell'iter procedimentale con cui i detti concorsi si svolgono.*

*Quanto allo specifico quesito posto dall'interrogante l'Università di Torino ha precisato e giustificato la esclusione dalla partecipazione a detto concorso di uno dei candidati.*

*Anzitutto ha precisato che la prova di esame (esattamente due prove scritte) del detto concorso « non è stata rimandata per anni con motivazioni capziose »; il ritardo è stato causato infatti soltanto dalla riapertura dei termini del concorso (il 20.3.96) rispetto alla data in cui esso è stato bandito (il 23.10.95; G.U. n. 92 del 28.11.95).*

*Quindi, in data 25.6.97, è stato comunicato, con raccomandata, ai candidati, il diario delle prove specificando tempi e sede di esame.*

*Uno di detti candidati ha però impugnato al TAR del Piemonte, il mancato accoglimento della propria istanza, volta ad ottenere l'annullamento della prova concorsuale con la conseguente ripetizione della stessa, adducendo quale motivazione, la circostanza di non essere stato ammesso a sostenere la prova in questione causa il cambiamento della sede e dell'ora (a lui non comunicate) in cui le due prove scritte si sono svolte.*

*L'Università invece sostiene (come si rileva dai verbali della Commissione) che lo spostamento della Commissione stessa e dei candidati in un'altra aula per lo svolgimento delle prove è avvenuto in orario posticipato rispetto a quello di convocazione e di identificazione dei candidati e che comunque la citata Commissione ha atteso un certo lasso di tempo prima di iniziare le prove.*

*A supporto delle argomentazioni addotte dall'Università è intervenuta, d'altra parte, l'ordinanza del TAR Piemonte n. 198 del 28.1.98 che ha respinto l'istanza di sospensione presentata dal sopracitato candidato, unitamente al suo ricorso.*

*Pertanto, poiché il procedimento concorsuale, così come comunicato dall'università, si è svolto con regolarità, non si intendono adottare provvedimenti di alcun tipo.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

**GALLETTI.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*il 6 dicembre 1990 un aereo militare cadde sulla succursale dell'Istituto Salve-*

mini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, uccidendo 12 studenti e ferendo altre 88 persone;

il 28 febbraio 1995 la sentenza del Tribunale di Bologna assegnò 160 milioni di provvisoria a ciascun familiare delle vittime e 200 milioni al comune di Casalecchio per i danni subiti dalla scuola;

nessun altro risarcimento è stato devoluto in favore delle parti lese;

in seguito alla tragedia sopra esposta ed alla analoga sciagura del Cermis appare evidente che i settori militari sono soggetti a particolari protezioni da parte dello Stato che li rende intoccabili -:

se non intenda esprimere un forte segno che anche in Italia, come negli Usa nel caso del Cermis, esiste almeno una dignità di Stato che si premura di risarcire i danni causati e quindi se non ritenga opportuno attivarsi affinché siano avviati gli iter burocratici per arrivare in tempi brevi ad un congruo risarcimento anche per tutti coloro che hanno subito danni in seguito alla sciagura di Casalecchio. (4-23210)

**RISPOSTA.** - *La dolorosa sciagura di Casalecchio ha profondamente colpito la Difesa che ha già corrisposto somme superiori anche rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Bologna nella sentenza del 29 febbraio 1995 (per complessivi 150 milioni a favore dei genitori delle vittime, 60 per il fratello/sorella convivente nonché 200 milioni a favore del Comune di Casalecchio per i danni subiti dall'edificio scolastico) e ha concordato con quasi tutti i feriti coinvolti (85 casi su 86) singole transazioni risarcitorie, prescindendo dall'esito del procedimento penale conclusosi il 26 gennaio 1998 in senso assolutorio.*

*A quanto sopra vanno aggiunte anche le elargizioni previste dalla legge 424/93 pari a lire 100 milioni per vittima e ad 1 milione per punto di invalidità e le spese per cure mediche a favore degli altri infortunati, già erogate a favore degli aventi diritto.*

*Occorre inoltre precisare che l'Amministrazione, prima della sentenza di appello, aveva proposto un tempestivo risarcimento*

*dei danni sia ai familiari delle vittime, sia al Comune di Casalecchio. Tuttavia, entrambe le parti citate, in attesa dell'esito definitivo del procedimento giudiziario avevano respinto tale offerta. Successivamente alla sentenza assolutoria, le stesse parti hanno formulato una richiesta di risarcimento, ora al vaglio dell'Avvocatura Generale dello Stato per il parere.*

*Ciò mostra con evidenza che il « forte segno » auspicato dall'interrogante ha già trovato ampia manifestazione da parte della Difesa, anche se, ovviamente, la perdita di vite umane non può certamente trovare giusto conforto da alcuna possibile iniziativa.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

**GAMBATO.** - *Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:*

*la strada statale Romea registra quotidianamente degli intasamenti e delle code di automobili che creano gravi disagi e spesso delle vere e proprie paralisi del traffico, oltreché sulla statale stessa, anche sulla viabilità interna di Chioggia e nel Cavarzerano;*

*ciò è dovuto a una struttura stradale che non corrisponde più alle esigenze di mobilità dei residenti in zona e del cresciuto traffico veicolare di passaggio, ai cantieri che, un po' improvvidamente, vengono tenuti aperti per lunghi periodi, oltreché ai prevedibili e soventi incidenti causati lungo la Romea -:*

*quali siano i progetti concreti per risolvere l'annoso problema della mancanza di infrastrutture adeguate in una zona che ha sviluppato invece un enorme traffico;*

*quali indirizzi si intendano dare agli enti preposti ad aprire i cantieri, affinché questi realizzino le opere appaltate in tempi veloci e senza danno per gli automobilisti e per l'economia della zona.*

(4-21925)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade cui sono stati richiesti elementi rappresenta quanto segue.*

*I cantieri di lavoro che vengono saltuariamente aperti lungo la S.S. n. 309 « Romea » (relativi ai lavori di manutenzione quali bitumature, segnaletica orizzontale, barriere di sicurezza, ripristino giunti di dilatazione) a volte possono comportare dei restringimenti della carreggiata stradale, nei casi in cui è necessario salvaguardare la sicurezza degli operatori, ma proprio per ridurre i disagi agli utenti stradali, restano aperti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.*

*Sulla base di dati acquisiti dall'ANAS può riassumersi la seguente situazione degli interventi da attuare lungo la SS. n. 309.*

*Realizzazione incrocio a livelli sfalsati con la SP n. 46 in località Taglio di Po. Intervento previsto nella convenzione ANAS — Regione Veneto per un importo di 4,5 mld.*

*Il progetto definitivo e l'acquisizione dei pareri è stata completata. Allo stato l'Ente è in attesa di ricevere dalla Provincia di Rovigo il progetto esecutivo per poter procedere all'appalto dei lavori.*

*Realizzazione incrocio a livelli sfalsati in località Brondolo di Chioggia. Intervento previsto nella convenzione ANAS-Regione Veneto per un importo di 5 mld. È in corso, da parte della Regione Veneto, la realizzazione del progetto definitivo.*

*Realizzazione incrocio a livelli sfalsati con la S.P. n. 35 in località Contarina. Intervento previsto nella convenzione ANAS-Regione Veneto per un importo di 4,4 mld. È in corso, da parte della Regione Veneto, la realizzazione del progetto definitivo.*

*Realizzazione della « Nuova Romea Commerciale ». Per quanto riguarda lo studio della « Nuova Romea » l'ANAS fa presente che, se da un lato si è addivenuti alla definizione dei capisaldi, dall'altro sussistono ancora discordanze sul tracciato.*

*Nell'area Polesana sono state concretizzate le seguenti opere:*

*il ponte sul Po di Venezia di Bottrighe;*

*il ponte sul Po di Ariano Polesine;*

*la variante alla S.S. 495 fino a Corbola.*

*Il tracciato della nuova variante dovrebbe essere sviluppato parallelamente all'attuale S.S. 309, in posizione più occidentale partendo dal caposaldo di Bottrighe, by-passare ad est Adria e Cavarzere per poi congiungersi con l'attuale Romea dal passo della Fogolana.*

*A tal fine nel Piano Triennale della Viabilità Statale, approvato con decreto ministeriale n. 174 del 22.05.97 sono stati inseriti i sottoindicati interventi:*

*Variante di Adria (Importo 32 mld) per la quale sono stati ottenuti già tutti i pareri ed è prossima l'acquisizione del relativo progetto esecutivo dalla Regione Veneto;*

*Variante di Cavarzere sud (importo 40 mld.) per la quale è in corso la stesura del progetto che dovrà poi ottenere tutti i pareri.*

*Per quanto concerne, infine, il residuo itinerario del tracciato, sussistono ancora delle incertezze manifestate dagli Enti locali particolarmente per il tratto Passo della Fogolana-Mestre.*

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.*

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

*è stato bandito un concorso per ricercatore universitario per la disciplina di bioetica presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza » —:*

*se risulti vero che la figlia Paola del professor Luigi Frati, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza », laureata in Giurisprudenza, stia partecipando a tale*

concorso pur non essendosi mai occupata di medicina nel corso della sua carriera;

se risulti vero che la moglie del professor Luigi Frati, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « La Sapienza » signora Luciana Angeletti, già insegnante di scuola media, ricopra attualmente il ruolo di professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza », pur essendo laureata in lettere, e che in tutta la sua vita, ad eccezione degli ultimi tre anni, non si è mai occupata di medicina;

se risulti vero che il professor Macchiarelli, direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma « la Sapienza », sia membro della commissione del concorso suddetto —:

se non ritenga opportuno, intervenire affinché questo scandaloso nepotismo venga sconfitto nelle università restituendo all'istituzione universitaria dignità e decoro;

se non ritenga opportuno accertare la regolarità della nomina dei commissari del suddetto concorso onde evitare che si possa verificare un nuovo ennesimo caso di nepotismo presso la facoltà di medicina e chirurgia della università degli studi di Roma « la Sapienza »;

se non ritenga opportuno inviare un'ispezione presso la predetta facoltà in cui vige sempre di più la logica dello scambio fra professori universitari trascurando il merito per i giovani ricercatori;

se non ritenga opportuno accertare con quale logica vengano attuati i trasferimenti di professori di 1° fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia della università degli studi di Roma « la Sapienza », che dovrebbero rispondere alla soddisfazione di esigenze didattiche e scientifiche e non a logiche di pura gestione del potere.

(4-12068)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dall'interrogante, si rappresenta quanto di seguito indicato.*

*Anzitutto tra i componenti la Commissione del Concorso a ricercatore — settore disciplinare F22B — non ha fatto parte il prof. MACCHIARELLI, direttore dell'Istituto di Medicina Legale.*

*La detta Commissione, nominata con Decreto Rettorale del 29.12.97, risulta infatti, formata dal prof. Silvio MERLI, ordinario presso la II Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Roma « La Sapienza », in qualità di Presidente, dal prof. Piero FUCCI, direttore della Scuola di specializzazione di Medicina Legale e delle Assicurazioni della II Università di Roma « Tor Vergata », componente e del prof. Fabio CENTINI, professore associato di Clinica Tossicologica Forense presso l'Università di Siena componente.*

*Con nota del 22.12.98 l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » ha comunicato a questo Ministero che con D.R. del 16.10.1998 sono stati approvati gli atti del concorso in questione e la graduatoria generale di merito.*

*La nomina della detta Commissione è stata disposta in attuazione dell'articolo 56, 1° e 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 secondo la quale « le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal Consiglio di facoltà tra i titolari di discipline raggruppate per concorso ..., indicando, quali membri interni i Direttori di Istituti o di Dipartimento ai quali afferiscono le discipline raggruppate per concorso ». La suddetta nomina pertanto è del tutto legittima e regolare.*

*In secondo luogo, dall'elenco trasmesso dall'Università risulta invero tra i nominativi dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, anche il nominativo della candidata FRATI Paola.*

*Tuttavia, come si evince dalla relazione finale redatta dalla Commissione, risulta altresì che solo cinque candidati, su ventiquattro si sono presentati ed hanno concluso le prove concorsuali. Tra i cinque partecipanti a tutte le prove non compare il nominativo della dott.ssa Frati.*

*L'Università infatti nel comunicare i nominativi dei suddetti cinque candidati ha comunicato anche il nominativo della candidata vincitrice (dott.ssa Simona ZAAMI).*

*Per quanto riguarda infine la prof.ssa Luciana ANGELETTI a questo Ministero risulta che la suddetta docente è stata trasferita dall'Università de L'Aquila presso « La Sapienza » di Roma, a seguito di motivata delibera dello stesso Ateneo approvata dal Consiglio di Facoltà del 14.4.97.*

*Per quanto sopra espresso appare del tutto inopportuna qualunque ispezione presso la predetta Facoltà poiché si ritiene del tutto legittima la procedura concorsuale espletata per il Concorso a ricercatore nella stessa facoltà, nonché altrettanto legittimo il trasferimento della dott.ssa Angeletti.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guezoni.

LOSURDO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Cava Manara (frazione Tre Re) è attraversato dalla statale dei Giovi che unisce Milano con tutta la zona dell'Oltrepo pavese e della Liguria. Su tale strada corre un intensissimo traffico di camion, che negli ultimi anni è aumentato in maniera impressionante creando autentici problemi di inquinamento atmosferico ed acustico, rilevati dalla Asl n. 47 di Pavia;

il continuo traffico di camion e tir ad altissima velocità mette in pericolo continuamente l'incolumità dei residenti nella via, non munita di marciapiedi, e la stabilità delle abitazioni nelle quali si sono create e si allargano sempre più fessurazioni nei muri;

numerosi incidenti, anche mortali, che periodicamente si verificano nel tratto di strada in questione, hanno fatto aumentare la preoccupazione dei residenti che si sono riuniti in comitato;

a seguito delle limitazioni al traffico pesante sui limitrofi ponti della Becca e di Casei Gerola, gran parte del traffico pesante dell'Oltrepo e della Liguria si immette attraverso il ponte sul Po di Cava Manara sulla Statale dei Giovi, creando quindi un flusso di traffico perenne lungo la frazione Tre Re di Cava Manara con i risultati sopra descritti —:

quali misure intendano sollecitamente prendere perché si proceda al necessario prolungamento della circonvallazione di Pavia da San Martino Siccomario sino al Po, e quali interventi immediati e in via d'urgenza si intendano adottare nel frattempo, tipo la costruzione di una bretella stradale di pochi chilometri in parallelo al tratto stradale in questione, per liberare Cava Manara dalla invasione del traffico automobilistico e soprattutto da quello di camion e tir, autentici bisonti della strada che tanto danno recano alla salute e all'incolumità delle persone ed alla stabilità delle abitazioni. (4-16038)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata, l'Ente nazionale per le strade interessato in merito alla questione ha fatto presente che per quanto concerne il tratto di SS. n. 35 ha concordato con la Provincia di Pavia una bozza di protocollo di intesa che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra Pavia e l'Oltrepo per il proseguimento della tangenziale ovest di Pavia, con la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po a valle dell'attuale e con variante agli abitati di Bressana e Frazione Tre Re.*

*Attualmente sono in fase di definizione le procedure di esame di detta bozza di protocollo per la successiva autorizzazione e per la delega al competente Compartimento per la Viabilità di Milano alla sottoscrizione.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

MIGLIORI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la segreteria provinciale fiorentina del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria) ha segnalato alla procura della Repubblica di Firenze che, nel marzo del 1997, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava al personale che per questione di scissione dei capitoli di spesa, gli emolumenti accessori relativi al mese di gennaio 1997 in pagamento a marzo 1997 sarebbero stati corrisposti nel mese di aprile insieme a quelli di febbraio 1997;

tale personale si vide trattenere, invece, nella corresponsione salariale relativa al mese di marzo 1997, in modo illegittimo, contributi sui relativi emolumenti da erogare nel mese di aprile 1997 e che da parte della Dap (Dipartimento amministrativo penitenziario) nonostante varie sollecitazioni ufficiali non si è mai avuta alcuna delucidazione su tale vicenda;

in data 26 settembre 1997 la procura della Repubblica di Firenze ha archiviato il provvedimento attivato dalla Sappe, in quanto si tratterebbe di una vicenda amministrativa, « adeguatamente tutelata nella sede propria » —:

quali siano i motivi che hanno indotto il Dap alla immotivata decisione di cui sopra e a mantenere una persistente incomprensibile segretezza rispetto alle richieste avanzate in merito da parte delle organizzazioni sindacali. (4-19927)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che a seguito della scissione dei capitoli di spesa relativi al pagamento delle competenze accessorie, il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che provvede alla liquidazione centralizzata degli stipendi e delle competenze accessorie spettanti a tutto il personale di Polizia penitenziaria, ha avuto bisogno di un ragionevole periodo di tempo per predisporre lo sdoppiamento delle stampe contabili.*

*Pertanto, con gli stipendi del mese di marzo 1997, non è stato possibile corrispondere al personale le indennità accessorie (indennità di presenza notturna e di presenza festiva, nonché indennità per festività speciali e per servizi esterni) che sono state liquidate con le competenze di aprile.*

*Questo slittamento non ha comportato la trattenuta, nella corresponsione salariale del mese di marzo, dei contributi sugli emolumenti che sarebbero stati erogati nel mese successivo. Non sembra, quindi potersi parlare di disguido in quanto questo non si sarebbe tecnicamente potuto verificare non essendo possibile prevedere in anticipo l'ammontare dei contributi su somme non ancora quantificate.*

*Pertanto, qualora un errore del genere fosse stato possibile, alla fine dell'anno, attraverso il conguaglio fiscale, eventuali anomalie sarebbero state sanate.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 luglio 1997 Roberto Boiardi, nato a Roma il 5 febbraio 1962, condannato alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza della Corte di assise di Roma del 22 novembre 1995, passata in giudicato in data 8 luglio 1997, presentava domanda di sospensione della pena ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del codice penale;

in data 22 agosto 1997 il magistrato di sorveglianza di Roma ordinava il differimento dell'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, fissando l'udienza per il giorno 18 novembre 1997;

in data 16 settembre 1997 il vicepresidente del tribunale di sorveglianza anticipava al 15 ottobre 1997 l'udienza in camera di consiglio, già stabilita per il 18 novembre 1997, a seguito di istanza della parte civile;

l'interrogante esprime perplessità sull'ammissibilità, in base alle disposizioni vigenti, di un'istanza della parte civile volta ad ottenere l'anticipazione di un'udienza alla quale tale parte civile non ha interesse —:

se non ritenga di attivare le iniziative di sua competenza per verificare se il comportamento del vicepresidente del tribunale di sorveglianza di Roma sia stato conforme a legge ed a regolamenti interni.  
(4-13195)

**RISPOSTA.** — Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione indicata è stata acquisita una dettagliata relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Dall'esame di tale relazione emerge che la vicenda richiamata si è svolta in modo estremamente trasparente, con atti motivati e con allegazione al fascicolo processuale di ogni istanza, lettera o esposto.

Il vicepresidente — funzione che non esiste in quel Tribunale, menzionato nell'interrogazione, era il magistrato anziano dr. Paolo Canevelli, specificatamente delegato, con ordine di servizio generale sulle attribuzioni ai magistrati, alla fissazione dei processi alle varie udienze collegiali.

Nella specie, fissato il procedimento all'udienza del 18/11/97, il dr. Canevelli anticipò la data di trattazione a seguito di una istanza della famiglia della vittima del reato costituita parte civile nei procedimenti di cognizione, la quale lamentava che il Boiardi, condannato alla pena di 12 anni per omicidio volontario commesso nel 1990, non aveva subito neppure un giorno di carcere; la sentenza di condanna era divenuta definitiva l'8 luglio dell'anno 1997 e il Boiardi aveva presentato istanza di grazia e aveva chiesto anche la sospensione della pena.

Il citato Presidente, nel riferire quanto sopra ha fatto precisazioni e osservazioni che si ritiene opportuno riportare integralmente qui di seguito.

Non è del tutto esatto che la parte civile, cioè la famiglia della vittima rimasta uccisa a 26 anni, non ha interesse al giudizio di

sorveglianza e quindi all'udienza, essendo vero che non è parte in tale procedimento dal quale resta escluso, ma ha tutto l'interesse alla sorte del processo, anche se tale interesse non ha tutela formale in atti processuali.

Del resto, l'Ufficio riceve continuamente, con richiesta di relazionare, interrogazioni parlamentari, istanze ed esposti inviati al Ministro, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Capo dello Stato e altre alte autorità, presentati da parenti del condannato o della vittima del reato, da associazioni, comitati e aggregazioni di vario genere; e ciò non solo con riguardo ad atti già esauriti ma anche per procedimenti in corso.

E per l'affermazione del giusto — che il giudice dovrà definire nei diversi gradi di giudizio — pervengono non rari interventi da varie parti: cappellani delle carceri, suore, assistenti volontari, persone delle case di accoglienza e assistenza, altri che fanno opera di volontariato ed altri ancora, i quali, al di fuori dei canali ufficiali — che sono le direzioni carcerarie, le équipes di osservazione del carcere, il Servizio Sociale per Adulti del Ministero — espongono situazioni ed elementi che sono a loro conoscenza.

Il giudizio di sorveglianza e il trattamento in genere del condannato sono in qualche misura aperti ad apporti utili, ovviamente con il dovuto rigore, recependo o non elementi di conoscenza o di richiamo dell'attenzione, di interesse ai fini di una possibile valutazione per il giudice monocratico o collegiale, che trovino riscontro o sono già desumibili dagli atti, o in particolari casi possano essere oggetto di accertamento.

E non è raro il caso che in varie forme si addebita all'autorità giudiziaria di non aver valutato o accertato elementi che risultano segnalati.

Tanto esposto in via generale, il dr. Canevelli ritenne evidentemente che ricorressero giuste ragioni per anticipare l'udienza: « considerate le ragioni di urgenza dettate dalla grave condanna inflitta e dal lungo periodo di tempo trascorso dal fatto reato ».

*L'attività preparatoria strettamente collegata all'attività giurisdizionale è essa stessa attività giudiziaria, non sindacabile in sede amministrativa, salvo i possibili rimedi nell'ambito della giurisdizione o le procedure disciplinari quando ne ricorrano le condizioni.*

*È da ritenere, peraltro, che una tale anticipazione di un mese rispetto ai sette anni trascorsi dal delitto, di certo poco influente sul piano concreto, era soprattutto espressione di equità, non potendosi a quel punto operare su tempi consistenti.*

*Il Boiardi, in un suo esposto che segue l'interrogazione, rileva che in quel modo il dr. Canevelli aveva fissato il processo ad una udienza da lui stesso presieduta, mentre quella del 18 novembre aveva un altro presidente.*

*La circostanza non può assumere significato negativo.*

*Le fissazioni urgenti si fanno per un'udienza vicina ove c'è ancora spazio e possibilità di aggiungere qualche processo ai processi già prefissati per tempo. È una situazione sempre in fieri fino alla data dell'udienza; e accade che talvolta chi fissa i processi ne aggiunge un altro ad una propria udienza, tanto più quando si è avuto già modo di esaminare gli atti, senza gravare un altro collegio.*

*Alla luce di quanto sopra non sembra che ricorrano gli estremi per l'adozione di iniziative in sede amministrativa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

**NAPOLI e CARLESÌ.** — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e della sanità. — Per sapere:*

*se risponde al vero che la cattedra di storia della medicina dell'università de L'Aquila, vinta nel 1994 dalla professoressa Luciana Angeletti, abbia sostituito la cattedra di reumatologia all'atto del pensionamento del titolare;*

*se la notizia corrisponde al vero, quali siano state le motivazioni che, stante le condizioni socio-economiche della po-*

*polazione aquilana ed abruzzese, alla luce soprattutto dell'utilità sociale di una cattedra di reumatologia in un ambiente dove lo studio e la cura delle malattie reumatiche è di importanza vitale, vuoi per la conformazione del territorio, vuoi per il crescente invecchiamento della popolazione, hanno indotto l'Università de L'Aquila a sostituire tale cattedra con quella di storia della medicina;*

*se, alla luce anche del travagliato iter del concorso in esame, non ritenga siano ipotizzabili favoritismi nei confronti della professoressa Angeletti, anche alla luce della velocità con la quale la stessa ha modificato il proprio curriculum personale.*  
(4-12141)

**RISPOSTA.** — *In merito all'atto di sindacato ispettivo presentato si rappresenta quanto segue.*

*Il Rettore dell'Università de L'Aquila, interpellato in proposito, ha precisato che il Consiglio della Facoltà di Medicina, in sede di richiesta di copertura per concorso della cattedra di storia della Medicina, ha deliberato l'utilizzazione del posto di 1 fascia di Gerontologia e Geriatria, disponibile a seguito del trasferimento ad altra sede del titolare, prof. Giulio Masotti.*

*Per la procedura di cui sopra, disposta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, non è stata pertanto utilizzata, come indicato dall'interrogante, la cattedra di reumatologia.*

*Il Rettore medesimo, inoltre, ha precisato che la decisione assunta dal Consiglio di Facoltà non ha prodotto effetti negativi sia per l'attività didattica che per quella assistenziale a favore delle particolari esigenze della popolazione presente nel territorio, in quanto nella stessa Facoltà è attivato l'insegnamento di Fisiopatologia dell'invecchiamento, convenzionato con la A.S.L. di L'Aquila per l'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 39 della legge 833/78.*

*Inoltre, per quanto riguarda gli atti e i giudizi concorsuali questo Ministero deve fare presente che essi sono di pertinenza delle commissioni esaminatrici, alle quali*

*competete in via esclusiva la valutazione dei candidati dei concorsi.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'incremento degli emolumenti programmato sui dati Istat 1997 previsto per quest'anno a favore dei professori universitari è in forte ritardo;

tale aumento per altre categorie di statali è stato accordato già dall'anno scorso, le notizie sul suddetto ritardo costituiscono una ulteriore turbativa nei riguardi del delicato impegno accademico —:

quali urgenti iniziative intendano attuare per eliminare la disparità di trattamento esistente tra il personale del mondo accademico e quelle delle altre categorie di statali. (4-19320)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato, si fa presente che la problematica rappresentata dall'interrogante è attualmente regolamentata dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, collegato alla finanziaria 1999, che dispone in materia con decorrenza 1.1.1998.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPPI, BONITO e ALTEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 1990 ci sono state decisioni ripetute e univoche del Consiglio superiore della magistratura che considerano rilevante da un punto di vista disciplinare l'iscrizione dei magistrati a logge masso-

niche e, più in generale, a qualsiasi tipo di società segreta;

da atti depositati presso la procura del tribunale di Salerno relativi ad un procedimento giudiziario a carico di Arcibaldo Miller, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, risulta che nel corso della perquisizione effettuata il 7 marzo 1994 a casa dello stesso Arcibaldo Miller, è stata sequestrata una fotografia nella quale accanto a Miller comparivano Armando Cono Lancuba, magistrato sospeso dalle funzioni in quanto sotto processo a Salerno perché accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e Giancarlo Elia Valori, *grand commis* di Stato, presidente della società Autostrade, già iscritto alla P2, la loggia massonica segreta guidata da Licio Gelli;

dai medesimi atti, risulta che il 2 giugno 1994, interrogato dai sostituti della procura di Salerno, Arcibaldo Miller dichiara: « Valori l'ho conosciuto nel 1976, lavoravo all'ufficio cambi come primo lavoro, poi ho fatto l'uditorato a Roma. E ho conosciuto Giancarlo Valori, alle Padovanelle a Padova, mi rimase impresso. Era la prima volta che andavo a un convegno dei magistrati e mi pare che era relatore Giancarlo Valori. Valori era parte, se non erro, di un centro studi che partecipava all'organizzazione dei convegni dei magistrati. Soprattutto, mi pare, di Magistratura indipendente »;

durante lo stesso interrogatorio il sostituto procuratore di Salerno chiede a Miller se, insieme a Lancuba, sia stato spesso a cena con Valori, e Miller risponde: « No, spesso no. Può essere capitato. Essenzialmente in convegni però gli incontri con Giancarlo, nonché ultimamente quando veniva a Napoli come presidente della Sme, qualche volta mi sono visto a Napoli e sono stato a pranzo con lui. Ma non con Lancuba, c'erano altri colleghi »; gli viene poi anche domandato: « La Sme è rimasta coinvolta nelle indagini di tangenti? » e Miller tentenna, poi ricorda: « La Sme? No, non mi risulta... sì nell'indagine sul voto di scambio, mi pare che

venne arrestato l'amministratore della Sme»; e ancora: « Il dottor Valori che cosa è nella Sme? » e Miller: « Presidente »;

nel libro di Gianni Cipriani intitolato « Lo spionaggio politico in Italia 1989-1991 », pubblicato in questi giorni dagli Editori Riuniti, viene riportata una lunga scheda su Giancarlo Elia Valori;

nella scheda, confezionata dagli informatori del Sismi, il servizio segreto militare, e inserita nel dossier sequestrato a casa del generale Demetrio Cogliandro, ex capo del controspionaggio, tra l'altro si legge: « Ma perché Valori risulta intoccabile? Il nostro da anni raccoglie intorno a sé, in una sorta di "loggia privata", alti ufficiali, alti magistrati, e grandi manager: nonché politici di altissimo livello che pare riesca a ricattare. Valori chiama questa sua "loggia", "salotto". Qualcuno asserisce che è una sorta di P2 senza fini eversivi attribuiti — a giusta ragione o meno — alla loggia di Gelli. Valori che è massone del "Grande Oriente", si conclama grande amico di Gelli e colui che ha smascherato i suoi piani destabilizzanti »;

negli atti prima citati risulta altresì che, l'interrogato dai magistrati di Salerno sui suoi incontri con Armando Cono Lancuba, l'industriale Pasquale Casillo il 21 giugno del 1994 rispondeva: « Non ricordo per quale motivo io attendevo il professor Valori, che rientrava a Napoli da Parigi, presso l'aeroporto di Capodichino. Neppure so per quale motivo lo attendevano il dottor Lancuba e gli altri suoi amici. Posso dire che il professor Valori era molto amico del dottor Lancuba nonché dei magistrati Arcibaldo Miller e Renato Vuosi perché più volte ho sentito il professor Valori effettuare o ricevere telefonate con i predetti in tono molto amichevole » —;

se e come intenda attivarsi perché sia verificata l'effettiva appartenenza del Miller alla massoneria e quali conseguenti iniziative di sua competenza intenda eventualmente adottare, in esito a tale verifica, considerate le impegnative responsabilità istituzionali del Miller. (4-16679)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione citata, si comunica che non è emerso ad oggi alcun dato dal quale possa desumersi l'iscrizione del dott. Arcibaldo Miller a logge massoniche e, più in generale, a qualsiasi tipo di società segreta. Dalla nota 17 giugno 1998 della Procura della Repubblica di Napoli risulta che il predetto magistrato ha sempre svolto con imparzialità le sue funzioni. In particolare, contrariamente all'assunto degli interroganti, è emerso che il predetto magistrato ha istruito con molta efficacia il procedimento cd. della « malasanità » nel quale molti degli imputati rinviati a giudizio erano iscritti alla massoneria (Poggiolini era iscritto alla « P2 », massoni erano anche il suicida Vitoria e il prof. Rondanelli, in contatto abituale con Gelli) e vani sono stati i tentativi di trasferire il procedimento — per competenza — a Roma, e ciò al fine di sottrarlo proprio al dott. Miller.*

*Quanto alla personalità del predetto magistrato, va detto che risponde a verità la circostanza, sottolineata dagli interroganti, che il dott. Miller ha avuto incontri sporadici, in occasioni ufficiali, con il Prof. Giancarlo Elia Valori, nonché la circostanza che il predetto magistrato sia stato oggetto di un attacco personale nel cd. « libro bianco » redatto dalla Camera degli Avvocati Penali di Napoli sicché è stata anche avviata procedura per il suo trasferimento d'ufficio.*

*Va, comunque, rimarcato che non sono emersi — in relazione alle vicende evocate nell'interrogazione di cui trattasi — a carico del predetto magistrato — profili di rilievo disciplinare.*

*In particolare, dalla relazione dell'Ispettorato Generale, a seguito dell'esame degli atti del procedimento penale n. 961/21 contro il dott. Arcibaldo Miller, come è emerso dal decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno in data 10.3.1996, sono risultati infondati gli addebiti ipotizzati a carico del magistrato in oggetto.*

*Inoltre l'approfondita istruttoria penale, per lo più basata su dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, non ha evidenziato elementi in base ai quali poter affermare che il dott. Miller abbia compiuto attività processuali illecite.*

Quanto, poi, alla frequentazione, da parte del magistrato in oggetto, del costruttore Matteo Sorrentino, strettamente legato con noti e grossi personaggi della malavita campana, l'istruttoria ha consentito di accertare che detta frequentazione, poco consona per la verità, al prestigio della carica rivestita, risale a periodi nei quali poteva dirsi apparentemente insospettabile, e perciò presumibilmente sconosciuta al dott. Miller, l'esistenza di collegamenti criminali.

In definitiva, pur non emergendo ad oggi, come detto, comportamenti suscettibili di rilievo disciplinare, non può sottacersi che trattasi di rapporti quanto meno inopportuni in relazione al prestigio delle funzioni rivestite.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

PITTELLA e MOLINARI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la situazione della viabilità in Basilicata è nota per la sua estrema precarietà, periodicamente aggravata dai disagi atmosferici che, in Basilicata, sono frequenti e pesanti;

lo stato dell'organico dell'Anas, in detta regione, è largamente carente in quasi tutti i profili professionali tanto che si calcola occorrerebbero almeno duecento unità di nuovo personale;

ci sono numerosi lavoratori già assunti a tempo determinato, i cosiddetti « stagionali », ai quali si potrebbe attingere, almeno in parte, per soddisfare tale carenza, adottando un parametro utilizzato in passato dall'Anas, per il quale sono stati assunti quegli « stagionali » che avevano maturato almeno 270 giornate lavorative nell'azienda —:

se non ritenga di dover segnalare all'Anas tale situazione, indicando e concordando i necessari ed urgenti rimedi.

(4-22206)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade cui sono stati richiesti elementi in merito riferisce che con l'accordo stipulato il 14.06.1996 con le proprie Rappresentanze sindacali nazionali ha inteso risolvere definitivamente l'annoso problema del personale precario che, prima della trasformazione da Azienda autonoma in Ente pubblico, veniva periodicamente assunto presso i Compartimenti.

In base a tale accordo, veniva disposta l'assunzione a tempo indeterminato, scaglionata nel tempo e compatibilmente con le esigenze organizzative e finanziarie dell'Ente stesso, del personale che avesse prestato servizio per almeno nove mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla stipula.

Il processo di assunzioni conclusosi nell'ottobre 1997 ha riguardato complessivamente 1142 unità lavorative su base nazionale, di cui 69 presso il Compartimento della Viabilità di Potenza.

Sono stati assunti tutti i dipendenti in possesso del predetto requisito e, se funzionale alle esigenze locali, anche coloro i quali, pur non avendo maturato il numero di mesi necessari, rientravano comunque nelle graduatorie stilate.

Oggi, in coerenza con la specifica natura di Ente pubblico economico che non consente scelte votate unicamente alla sola occupazione ma necessita del supporto della valutazione economica delle stesse, l'ANAS ha ritenuto di doversi temporaneamente astenere dal ricorrere all'assunzione di ulteriore personale a tempo determinato.

Ciò sia per non ricostituire situazioni di aspettativa del personale precario e presupposti per eventuali future assunzioni, sia per non appesantire ulteriormente l'organico, anche in vista degli eventuali decentramenti delle competenze derivanti dall'applicazione delle norme previste dalla legge 59/97 (« legge Bassanini »).

Le attuali indicazioni emanate dall'Ente per la soluzione di eventuali esigenze urgenti, da valutare singolarmente, prevedono il ricorso agli strumenti normativi previsti dalla legge 196/97 (« Norme in materia di promozione dell'occupazione »).

*Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve, l'indirizzo adottato dall'ANAS in campo nazionale e, dunque, anche per la Regione Basilicata vieta il ricorso ad assunzioni di personale precario.*

*Pertanto allo scopo di assicurare i compiti di istituto cui è preposto il Compartimento della Viabilità di Potenza (impegnato anche in attività di Protezione Civile) è stata adottata una soluzione, già sperimentata e consolidata nella quasi totalità dei Compartimenti ANAS, che brevemente viene illustrata.*

*Il servizio di sgombero neve assicurato dal personale dell'Ente è stato potenziato ricorrendo ad imprese competenti nel settore e presenti in zona per garantire la massima tempestività, con contratti di manutenzione invernale di modesto impegno economico che, oltre a prevedere il servizio di sgombero neve e antigelo effettuato con mezzi dell'ANAS ed il noleggio di eventuali mezzi operativi (pale meccaniche, autocarri e simili), contemplano anche l'esecuzione di lavori di manutenzione « a misura » (come spurgo di fossi e cunette, rimozione di smottamenti dovuti al disgelo e pulizia di tombini ostruiti).*

*L'ANAS soggiunge che gli automezzi per lo sgombero neve sono tutti rispondenti alle direttive ed alle norme in materia di sicurezza e gli adempimenti alla norma, derivanti dall'esecuzione dei predetti contratti, sono a carico delle imprese, alle quali è stata tempestivamente richiesta la redazione dei piani di sicurezza.*

*Secondo l'ANAS, l'adozione di questo tipo di manutenzione, invernale, non ha comportato i temuti inconvenienti o disservizi per la sicurezza sulle strade statali della Basilicata e, inoltre, che è stato anche possibile conseguire una complessiva economicità del servizio effettuato.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

ORESTE ROSSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

in una nota del 24 novembre 1997, a firma della signora Gabriella Giudici, vengono riportati fatti, situazioni e conclusioni di una precedente controversia sorta con l'Enel, già oggetto di un esposto alla magistratura che la stessa signora Giudici ha inviato, in data 22 novembre 1993, alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia;

nell'esposto alla procura viene minuziosamente riproposta la suddetta controversia, relativa alla fornitura di energia elettrica n. 17652/193/02286, nata dal fatto che l'importo fatturato era stato contestato dall'utente a causa della determinazione non regolare del consumo dovuta, secondo le riportate affermazioni di tecnici dell'Ente, a guasti tecnici nel contatore;

L'Enel per il pagamento di quanto dovuto dall'utente in questione — in base ad un riscontro tecnico ed una « certificazione » interna — si è rivolto al pretore di Brescia che ha dichiarato esecutivo, con provvedimento del 4 febbraio 1994, il decreto ingiuntivo emesso il 18 ottobre 1993 e, successivamente, al Tribunale competente che ha deciso un pignoramento immobiliare (n. 83/94);

nella nota della signora Giudici viene riportato che nel settembre del 1994 aveva intrapreso un'attività artigianale che, dopo circa un anno di avviamento e consolidamento, veniva chiusa per l'impossibilità di ottenere credito dal sistema bancario, necessario al potenziamento dell'attività, a causa dell'esistenza del suddetto pignoramento immobiliare;

tra i motivi che hanno indotto il tribunale di Brescia ad adottare il provvedimento di pignoramento di tutti i beni immobili del « debitore » sembra esserci — secondo quanto affermato dalla signora Giudici — un falso in atto pubblico, ovvero un'azione esecutiva dell'Enel tentata con pignoramento in data 6 luglio 1994 che non le sarebbe mai stato notificato nel 1994;

recentemente il « debito » è stato estinto, come dichiarato dal legale del-

l'Enel che ha rinunciato, il 3 marzo 1997, alla citata esecuzione immobiliare;

a tutt'oggi non c'è stato alcun riscontro in merito all'esposto del 22 novembre 1993;

tutta questa vicenda ha portato la signora Giudici a trovarsi senza alcuna fonte di reddito e ad assommare, ai danni materiali, anche ingenti danni morali —:

se corrisponda a verità quanto su esposto;

se non ritenga necessario verificare l'operato dell'Enel nelle procedure di addebito del consumo;

se non ritenga, altresì, di disporre una ispezione presso il tribunale di Brescia al fine di accertare l'esistenza di eventuali comportamenti da perseguire in sede disciplinare. (4-15607)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'Industria e presso la competente autorità giudiziaria risulta quanto segue.*

*La signora Gabriella Giudici, in data 30.9.1985, stipulò con l'ENEL un contratto di fornitura per la sua abitazione sita in Palazzolo S. Oglio (BS), Via Caleppio n. 7.*

*Per tale fornitura, alla fine dell'aprile 1991, veniva emessa una fattura conguaglio di lire 1.846.900 per consumi del periodo novembre 1990 - marzo 1991.*

*Contestualmente veniva disposta, nell'ambito delle normali attività di controllo effettuate dall'ENEL nei casi di consumi molto elevati, una verifica del funzionamento del contatore dell'abitazione della signora Giudici. Nel corso di tale verifica, effettuata il 3 luglio 1991, veniva riscontrato un guasto del contatore a causa del quale il consumo di energia veniva misurato in difetto, comportando l'addebito alla cliente di quantitativi di energia inferiori a quelli effettivamente consumati. Per tale motivo l'ENEL poneva comunque in esazione la fattura e il 23.7.91 sostituiva il contatore malfunzionante.*

*Successivamente veniva emessa una nuova fattura di lire 1.132.600, relativa al periodo maggio-agosto 1991, che sostanzialmente confermava l'elevato andamento di consumi della signora Giudici.*

*Il 4.9.91, protraendosi il mancato pagamento della fattura di lire 1.846.900, l'ENEL sospendeva la fornitura.*

*La cliente, non avendo compreso l'esito della verifica del contatore (riteneva l'errore di misurazione a suo danno) adduceva proprio tale circostanza a giustificazione del mancato pagamento della fattura. Per favorire la controversia insorta, l'ENEL riattivava allora la fornitura per poter far constatare alla signora Giudici la regolarità delle misure del nuovo contatore e per procedere ad un rilievo in contraddittorio dei consumi effettuati.*

*Nonostante il nuovo accertamento e gli accordi intercorsi per la composizione bonaria della controversia, la signora Giudici, senza alcun avviso, traslocava dalla propria abitazione senza versare quanto dovuto per le due fatture in sospeso.*

*Stante il mancato pagamento delle due fatture, entrambe scadute nel 1991, l'ENEL decideva di agire giudizialmente e dava incarico al proprio ufficio legale per il recupero del credito.*

*Il 18.10.93 veniva emesso dal Pretore di Brescia il relativo decreto ingiuntivo, notificato il 2.11.93 alla signora Giudici presso la nuova abitazione di Sala Monferrato. Avverso il decreto non veniva proposta alcuna opposizione e conseguentemente lo stesso veniva dichiarato esecutivo il successivo 4.2.94 dallo stesso Pretore.*

*Il 21.4.94 la signora Giudici riceveva la notifica del conseguente atto di precetto ed il successivo 6.7.94 veniva esperito il pignoramento mobiliare presso l'abitazione della stessa; detto pignoramento mobiliare dava esito negativo, a causa della impossibilità dell'Ufficiale Giudiziario ad accedere all'abitazione della signora Giudici.*

*Il 22.10.94 veniva pertanto notificato un nuovo atto di precetto ed il successivo 3.11.94 si effettuava la notifica a mani del marito convivente dell'atto di pignoramento mobiliare che veniva trascritto il 23.11.94.*

*Nell'ambito del citato procedimento esecutivo immobiliare il Giudice fissava per il 14.11.95 l'udienza di comparazione delle parti. A tale udienza compariva la signora Giudici che, senza contestare alcunché in merito alla regolare instaurazione del procedimento esecutivo, presentava una richiesta di pagamento rateale del proprio debito. Tale richiesta veniva accolta dall'ENEL. Stante però il mancato rispetto da parte della signora Giudici delle date di scadenza, l'ENEL si vedeva costretta a chiedere all'udienza del 25.2.97 la vendita dei beni immobiliari pignorati.*

*A fronte di tale richiesta di vendita, la signora Giudici provvedeva al versamento delle restanti rate e, in data 3.3.97, veniva depositata dall'ENEL la rinuncia all'esecuzione immobiliare.*

*Per quanto riguarda l'esposto presentato dalla signora Giudici in data 22.11.93 alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia, si comunica che esso ha dato luogo all'iscrizione di apposito fascicolo a modello 45, trasmesso l'8.12.1993 alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per competenza.*

*Quest'ultimo ufficio ravvisando nei fatti esposti in denuncia le contestazioni tipiche di una controversia di natura civilistica, il 18.12.93 avanzava richiesta di archiviazione, accolta dal GIP del locale Tribunale con provvedimento del 23.12.93.*

*Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere gli estremi per una iniziativa in sede amministrativa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

RUFFINO. — Al Ministro della difesa —  
Per sapere — premesso che:

sono numerosi ogni anno i casi di liquidazione spettanti a ufficiali e sottufficiali delle forze armate che devono essere ricalcolate per ricorsi effettuati dagli aventi diritto;

tali riliquidazioni comportano un notevole dispendio di tempo per i funzionari che devono ricontrollare quanto stabilito

in prima istanza da addetti che in genere sono appartenenti all'ultimo reparto ove gli ufficiali e i sottufficiali hanno prestato servizio;

tali riliquidazioni comportano esborsi ulteriori di cifre spettanti ai militari per errori in difetto commessi dagli addetti al primo calcolo, ma non comprendono le cifre riferite agli interessi maturati e alla rivalutazione;

nel caso dell'8° Reggimento artiglieria pesante campale «Pasubio», di stanza a Udine, si possono citare le pratiche di cinque sottufficiali collocati in ausiliaria il 1° aprile 1996, Roberto Del Medico, Giuseppe De Giglio, Giuseppe Duni, Andrea Musumeci e Giovanni Morabito —:

se il Ministro della difesa intenda chiarire a chi spetta il compito di controllare i calcoli effettuati dai reparti e, nel caso tali calcoli fossero errati, se intenda corrispondere agli aventi diritto anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. (4-14461)

RISPOSTA. — *La procedura per l'attivazione del trattamento pensionistico provvisorio nei confronti del personale militare ha inizio con l'invio, da parte dell'ultimo Ente di appartenenza, del relativo atto dispositivo (corredato di un « foglio notizie » comprendente ogni utile elemento per la determinazione del trattamento stesso) al Comando territoriale competente (per l'Esercito al Centro Pensionistico di detto Comando).*

*L'Ente di ultimo servizio provvede inoltre — ove necessario — a rideterminare la pensione provvisoria con l'attribuzione dei miglioramenti economici riconosciuti al personale stesso cessato durante la vigenza contrattuale e maturati dopo la data di cessazione dal servizio. I predetti Enti territoriali — che erogano gli emolumenti spettanti — qualora riscontrino eventuali anomalie nella quantificazione della pensione, segnalano le inesattezze all'Ente emittente per le opportune rettifiche.*

*Nel caso rappresentato dall'interrogante, il Centro Pensionistico del Comando Regione Militare Nord-Est, ha comunicato, a*

seguito di specifica richiesta, di aver corrisposto agli interessati nel mese di giugno 1996 un anticipo forfettario e nel luglio 1996 l'importo spettante in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nel luglio 1997 è stata attribuita la « tranche » prevista con decorrenza 1° luglio 1997.

Da quanto sopra rappresentato si evince che — nella fattispecie in parola — la rideeterminazione della pensione non è stata operata per precedenti errori di calcolo e che, nel pagamento della « tranche » avente decorrenza 1° luglio 1997, è stato rispettato il termine di 270 giorni previsto dal DM n. 690 dell'8 agosto 1996 (Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere interforze).

Per questi motivi, mancando i presupposti giuridici per riconoscere il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nei confronti degli interessati, non è possibile prendere in considerazione tale ipotesi.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

**SANTANDREA.** — Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

alle porte di Rimini, a 500 metri dalla zona mare, proprio a fianco della sede della fiera di Rimini e all'ingresso della nuova zona artigianale di Viserba Monte, su di un'area dove esistono le sorgenti delle acque Sacramora, proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali di autodemolizione;

con una serie di delibere il comitato circondariale del circondario di Rimini, la giunta della provincia di Rimini e il con-

siglio comunale di Rimini hanno approvato il progetto dell'impianto, superando gli ostacoli sorti, autorizzando anche la proroga del termine iniziale per la sua realizzazione e modificando gli elaborati del piano regolatore generale per adeguarli alla localizzazione dell'impianto medesimo;

contro la decisione, che permette la localizzazione dell'attività di autodemolizione in una zona industriale di pregio, ove si prevede l'insediamento di centoventi imprese, di cui ottanta già insediate, si sono opposti i residenti nella zona e gli artigiani che hanno protestato vivamente, effettuando anche una raccolta di firme, mettendo in evidenza le loro ragioni circa l'incompatibilità dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali con l'intera zona artigianale, che ha invece bisogno di interventi di qualificazione del territorio confacenti alla sua valorizzazione;

il Tar dell'Emilia-Romagna, non ancora pronunciatosi nel merito dei ricorsi avanzati dalle associazioni artigiane di Rimini e dalle società interessate, ha respinto comunque l'istanza di sospensiva dei lavori, giudicando questi ultimi in avanzata fase di esecuzione e rendendo non attuale l'interesse al ricorso degli artigiani, probabilmente in quanto la destinazione del piano regolatore generale a zona artigianale è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso piano regolare generale;

la prevista localizzazione degli impianti di autodemolizione nell'area delle sorgenti delle acque minerali di Sacramora può provocare rischi di inquinamento delle falde acquifere per immissione di oli, carburanti, metalli, causati anche per eventi accidentali e imprevedibili il cui controllo non potrebbe essere garantito dall'Arpa;

sono state riscontrate irregolarità nella esecuzione delle opere, in quanto le concessioni alle aziende di demolizione, per trasferire le loro attività nella suddetta zona artigianale, sono state rilasciate il 22 agosto 1995 e tali aziende hanno dato l'inizio dei lavori soltanto alla fine del

1996, essendo ampiamente scaduto il termine di dodici mesi previsto per l'inizio dei lavori medesimi —:

se non intenda assumere le opportune iniziative di propria competenza perché siano appurate eventuali irregolarità dei procedimenti amministrativi che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di demolizione;

se non ritenga opportuno verificare quali possono essere i motivi che hanno guidato le scelte delle autorità locali per la localizzazione degli impianti e se tali scelte siano state effettuate perseguendo gli obiettivi del pubblico interesse;

se intendano adoperarsi, secondo le proprie competenze, al fine di raggiungere un accordo tra le autorità locali e le imprese interessate per individuare un sito più appropriato nel territorio provinciale per le attività di autodemolizione tale che non creino pericolo alla salute pubblica e non comprometta l'immagine turistica della città di Rimini e lo sviluppo della zona artigianale di Viserba Monte.

(4-14881)

**RISPOSTA.** — *All'interrogazione, si premette che la normativa attuale prevista con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 stabilisce, all'articolo 46 che i centri di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione devono essere autorizzati dalla Regione competente per territorio. Gli artt. 27 e 28 del medesimo decreto, prevedono che l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, fra cui, in particolare, anche i requisiti tecnici relativamente alla compatibilità del sito.*

*Lo stesso articolo 46 (comma 10) stabilisce la predisposizione, di concerto con i Ministeri dell'Industria e dei Trasporti, di norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti in questione. Tali norme non sono state ancora emanate; attualmente, al Consiglio dell'Unione Europea, si sta lavorando sul testo predisposto dall'ANPA, te-*

*nuta presente la proposta di direttiva sui veicoli a fine vita.*

*Si rileva, inoltre, che secondo quanto stabilito dal nuovo decreto legislativo 22/97, all'articolo 57 comma 3, tutte le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/92 restano comunque valide fino alla loro scadenza e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi, non oltre il 2001.*

*Sarà compito dell'Amministrazione competente di dare e/o rinnovare l'autorizzazione, adeguandola alla nuova normativa.*

*Nello specifico, assunte informazioni presso le autorità locali, la Prefettura di Rimini ha fatto presente che i progetti di impianti di autodemolizione da insediarsi nel Comune di Rimini — località Viserba Monte — via San Martino in Riparotta, sono stati approvati dal Comitato Circondariale di Rimini (ente successivamente soppresso essendo subentrata l'Amministrazione Provinciale di Rimini con deliberazioni 5-6-7-8 del 30.1.1995, modificate con deliberazione C.C. n. 34 del 6.4.1995).*

*La previsione dell'insediamento degli impianti nelle suddette aree aveva lo scopo di trasferire le attività di autodemolizione già esistenti nel Comune ed operanti in aree non idonee, sia sotto l'aspetto ambientale, con particolare riferimento alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sia sotto l'aspetto urbanistico.*

*Infatti nell'ambito del Comune di Rimini non esistevano aree urbanisticamente idonee allo svolgimento di attività di autodemolizione, ciò in quanto il Piano Regolatore tuttora vigente non ne contemplava l'esistenza, malgrado ciò tali attività operavano di fatto (nel solo Comune di Rimini ed erano attivi 16 impianti di autodemolizione), esplicando una funzione necessaria, prevista dalla legge (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e dall'articolo 46 Dlgs 22/97.*

*Successivamente, mentre la variante generale al PRG ne ha previsto l'ubicazione in zona D1 per insediamenti produttivi, attualmente tali zone risultano totalmente esaurite nell'ambito del P.R.G. del Comune di Rimini.*

*In considerazione di ciò, ed al fine di consentire un più celere trasferimento degli impianti di autodemolizione nelle nuove zone individuate, il Circondario di Rimini aveva approvato i progetti di cui trattasi, avvalendosi del potere di disporre la variante allo strumento urbanistico generale, come previsto dall'articolo 3/bis della legge 441/87 (medesima previsione oggi contenuta nell'articolo 27 del Dlgs 22/97).*

*Tali provvedimenti, emessi in accordo con l'Amministrazione Comunale di Rimini, hanno di fatto solo anticipato quanto previsto dalla variante generale al PRG, adottata in data 8.11.1994 e non ancora approvata, ossia, come già detto, l'inserimento in zona D1 delle aree destinate all'insediamento delle attività di autodemolizione.*

*L'approvazione dei progetti è avvenuta secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai sensi dell'art 3/bis della legge 441/87 e dell'articolo 22 LR 27/1994, con cui si assegna ad apposite Conferenze il compito di valutare gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.*

*La conferenza in data 22.12.94 ha espresso parere favorevole alla localizzazione degli impianti ed all'approvazione dei progetti di cui trattasi.*

*Essa ha provveduto a verificare la compatibilità dell'ubicazione proposta con le previsioni del Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali del bacino di Rimini e del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli del servizio igiene pubblica dell'USL competente, del Servizio Circondariale Difesa del Suolo e del comune di Rimini, nel cui ambito, fra l'altro, si attesta la non presenza di vincoli posti dal decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. La conferenza, ha, inoltre, verificato l'idoneità delle strutture impiantistiche, sia per quanto attiene alla sistemazione generale dell'area, ivi compresi gli interventi volti a mitigare l'impatto visivo degli impianti, sia rispetto alle modalità di raccolta e captazione delle acque, cui è stata posta particolare attenzione. A riguardo si rammenta che l'area verrà dotata*

*di rete fognaria costituita da rete bianca, rete nera, terza rete; inoltre verranno realizzate aree pavimentate e dotate di cordolatura, atte ad evitare la fuoriuscita di liquidi; si precisa infine che sono state impartite specifiche prescrizioni di carattere gestionale volte ad impedire fenomeni di inquinamento dell'area, anche a fronte di eventi meteorici e/o accidentali.*

*In relazione a quanto esposto risulta quindi, come confermato anche dalla Regione Emilia Romagna, che gli atti approvati non possono ritenersi in contrasto con gli obiettivi di pubblico interesse richiamati nell'interrogazione.*

*Riguardo all'ordinanza emessa dal TAR per l'Emilia Romagna n. 598/97, depositata in data 12.9.1997, preciso che la richiesta di sospensiva avanzata da alcune ditte artigiane interessate e dalle associazioni artigiane di Rimini, è stata respinta in quanto il manufatto, destinato all'impianto di autodemolizione, risulta in fase di avanzata realizzazione; ciò nella considerazione che dalla comparazione degli opposti interessi, quello pubblico relativo all'allontanamento dell'impianto da un sito non idoneo e quello dei ricorrenti teso ad evitare una compromissione delle loro potenzialità di sviluppo, è il primo ad apparire prevalente, mentre il secondo non si configura come attuale; i ricorrenti non hanno comunque presentato istanza di prelievo per la fissazione della causa.*

*La data fissata dai provvedimenti di approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori, ancorché espressamente prevista dalle vigenti norme regionali, ha carattere meramente ordinatorio e trova motivazione soprattutto nella necessità di procedere, come riferito, ad un sollecito spostamento delle attività. Tuttavia gli interessati hanno di volta in volta provveduto a richiedere la proroga della data di inizio lavori per cause non dipendenti dalla propria volontà, proroga regolarmente concessa dall'autorità competente.*

*Ciò premesso si rileva che non risultano irregolarità dei provvedimenti autorizzativi e che le scelte sulla localizzazione degli impianti in esame hanno un contenuto di merito, non riservato alla competenza del*

*Ministero dell'Ambiente. È pertanto, in sede locale che dovranno essere ricercati accordi volti a contemperare eventuali interessi turistici artigianali contrastanti con le attività di autodemolizione.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con sentenza n. 3209 del 16 ottobre 1996 il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, ha assolto il signor D'Ottavi Paolo, ex sindaco di Trevi nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c), legge n. 47 del 1985, I *quinquies*, legge n. 431 del 1985, 734 codice penale e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la Cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero della procura circondariale presso la pretura di Frosinone ha appellato la sentenza di cui sopra;

all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla corte d'appello di Roma, III sezione penale, cui è stata assegnata la suddetta causa penale di secondo grado, iscritta al n. 2354/97, la procura generale presso la corte d'appello di Roma ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero senza addurre alcuna, sia pur minima, giustificazione;

la rinuncia all'appello, quale esercizio di un potere discrezionale dell'ufficio del pubblico ministero per la sua eccezionalità, andrebbe sorretto da ampia motivazione, là dove, come nel caso di specie, la sentenza impugnata si prestava a numerose e gravi censure, esplicitate sia nei motivi dell'appello proposto dalla procura circondariale di Frosinone, sia nella richiesta motivata di impugnazione rimessa dalla parte civile Legambiente Lazio all'ufficio del pubblico ministero —:

se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di disporre apposita indagine ispettiva al fine di verificare se, nel caso concreto oggetto della presente interrogazione, il potere di rinuncia all'appello sia stato correttamente e adeguatamente motivato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma e quali e quanti siano i casi di rinuncia all'appello da parte della procura generale presso la corte d'appello di Roma, nell'anno giudiziario 1997. (4-15776)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con una precedente interrogazione (l'a.C. 4-15795), presentata nella seduta del 20 febbraio 1998, si è segnalato che con sentenza n. 3209 del 16 ottobre il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, dottor Lauro, ha assolto il signor Paolo D'Ottavio, sindaco di Trevi nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985, I *quinquies*, legge n. 431 del 1985, codice penale e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 912 del 1982, con la formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero, dottor Amodio della procura circondariale presso la pretura di Frosinone ha interposto appello avverso la sentenza di cui sopra;

all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, cui è stata assegnata la suddetta causa penale di secondo grado, iscritta al n. 2354/1997, la procura generale presso la Corte d'appello di Roma ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero, senza addurre alcuna, sia pur minima giustificazione;

la rinuncia all'appello, quale esercizio di un potere discrezionale dell'ufficio del pubblico ministero, per la sua eccezionalità andrebbe sorretto da idonea ed ampia motivazione, soprattutto là dove, come nel

caso di specie, la sentenza impugnata si prestava a numerose e gravi censure, esplicitate sia nei motivi dell'appello proposti dalla procura circondariale di Frosinone, sia nella richiesta motivata di impugnazione rimessa dalla parte civile Legambiente Lazio all'ufficio del pubblico ministero;

nessuna risposta è stata, a tutt'oggi, fornita dal Ministro interrogato alla suddetta interrogazione —:

se non ritenga di disporre apposita indagine ispettiva al fine di verificare se, nel caso concreto oggetto della presente interrogazione, il potere di rinuncia all'appello sia stato correttamente ed adeguatamente motivato dalla procura generale presso la Corte d'appello di Roma e quali e quanti siano i casi di rinuncia all'appello da parte della procura generale presso la Corte d'appello di Roma esercitati nell'anno giudiziario 1997. (4-20051)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni citate, si osserva che la vicenda rappresentata — concernente la condotta processuale, assertivamente arbitraria, posta in essere dal rappresentante della procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, il quale, all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla III Sezione Penale della Corte suddetta, ritenne di dover rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero di primo grado avverso la sentenza con cui il pretore di Frosinone aveva assolto, per insussistenza del fatto, l'ex sindaco di Trevi Paolo D'Ottavio — non sembra prestarsi ad ulteriore approfondimento sul piano disciplinare, attenendo essa integralmente al merito dell'attività giurisdizionale posta in essere dalla detta autorità giudiziaria.*

*Tale attività non appare in alcun modo improntata ad inescusabile negligenza, macroscopico errore o perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia risultando dalla relazione all'uopo redatta dal magistrato « rinunziante », che la sentenza del pretore, molto argomentata e analitica, evidenziava che le opere, cui si attribuiva il marchio di illegittimità, erano state iniziate, quanto all'iter burocratico, prima della promulga-*

*zione della cosiddetta legge Galasso (tanto è vero che la Regione, che non aveva ritenuto di dover rilasciare il nulla osta paesagistico, comunque finanziò entrambe le opere) per cui il comportamento del Sindaco non poteva qualificarsi come penalmente rilevante.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

diversi organi di informazione hanno sottolineato, da circa sei mesi, le gravi anomalie che si registrano nel *terminal* di Santa Palomba (Pomezia), contribuendo a rendere insostenibile l'ipotesi del suicidio di Gianni Terra, la guardia giurata che lì prestava servizio di vigilanza;

è stato accertato che nell'importante snodo intermodale transitano sia rottami ferrosi, sia rifiuti. Tutto questo in presenza di gravi disfunzioni di controllo;

l'importante area doganale è stata lasciata per anni senza sorveglianza; questo nonostante l'estensione e l'importanza dello scalo merci, situato in un territorio fortemente controllato da potenti bande criminali, mafiose e camorriste;

nelle indagini espletate dagli inquirenti per accertare le cause della morte del vigilante, è sempre stata trascurata la scena dove l'evento è accaduto. E cioè, il *terminal* dove la vittima lavorava;

il vigilante Gianni Terra è stato trovato la mattina del 9 dicembre 1997 inserito in un cunicolo all'interno di un deposito adiacente al *terminal*, con il cranio perforato da un colpo esploso dal suo revolver;

nonostante, al momento del ritrovamento, l'uomo avesse gli occhi bendati, una tibia fratturata, nonostante lo Stub sulle sue mani sia risultato negativo, nonostante la sparizione del berretto e di altri suoi oggetti, sin dall'inizio gli inquirenti hanno sempre dato per scontato il suicidio;

tutto ciò è stato evidenziato sia dal programma televisivo « Chi l'ha visto? », sia da diversi organi di informazione;

inoltre, l'esame sulle impronte digitali presenti sulla sua pistola, per individuare altre eventuali impronte: stranamente non è presente negli atti giudiziari;

l'11 maggio 1998 il pubblico ministero dottor Carlo Lasperanza ha chiesto l'archiviazione del caso, dichiarando che l'ipotesi suicidaria appare l'unica ipotizzabile —:

se non ritenga di dover disporre un'ispezione atta a chiarire le gravi anomalie e le incongruenze sottolineate nella premessa e da diversi organi di informazione. (4-17887)

*RISPOSTA. — In merito al contenuto dell'interrogazione indicata sono state chieste notizie alla competente autorità giudiziaria.*

*Dalle informazioni pervenute risulta che in relazione alla morte di Gianni Terra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha instaurato procedimento penale contro ignoti per il reato di omicidio volontario ed altro.*

*All'esito delle indagini, in data 11.5.1998 il P.M. ha avanzato al locale G.I.P. richiesta di archiviazione, avverso la quale è stata proposta opposizione dalla persona offesa dal reato.*

*Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 21 gennaio 1999, ha disposto l'archiviazione del procedimento ed ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede dichiarando inammissibile l'opposizione proposta.*

*Dalla lettura del provvedimento giurisdizionale, ampiamente motivato sia in fatto che in diritto, non appare emergere alcuna delle ipotesi che lo renderebbero censurabile in sede amministrativa, per cui non si ritiene di dover attivare l'auspicata ispezione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

SCOZZARI, PISCITELLO e DANIELI. —  
Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti

*e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

è ormai da parecchi anni che il problema del dragaggio dei fondali del porto di Porto Empedocle si trascina senza che nessuna azione risolutiva venga intrapresa e ciò malgrado le sollecitazioni fatte dal sindaco e dalle altre istituzioni interessate all'esecuzione dei lavori;

infatti da alcuni anni risultano già finanziati i lavori di dragaggio del Porto di Empedocle, ma purtroppo detti lavori non sono stati appaltati ed eseguiti, in quanto era necessario effettuare, prioritariamente, la perizia per l'esecuzione delle indagini, degli studi e dei prelievi di campioni del materiale di escavazione dei fondali, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche, indispensabili per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del ministero dell'ambiente a conferire detto materiale in una discarica a mare;

a tal proposito consta che in data 23 novembre 1995, con nota prot. n. 20359/ARS/AC, il ministero dell'ambiente ha chiesto al Genio civile opere marittime di Palermo le integrazioni all'istruttoria presentata, ovvero la caratterizzazione dei materiali secondo le modalità riportate all'allegato B 1 del decreto del 24 gennaio 1996;

soltanto in data 10 dicembre 1996, quindi a distanza di un anno e più e dietro ulteriore nota di sollecito, il Genio civile opere marittime trasmetteva al ministero dei lavori pubblici la perizia per l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi sulla zona di escavo, per i successivi provvedimenti di approvazione e finanziamento;

risulta, allo stato attuale, che il ministero dei lavori pubblici non abbia ancora provveduto a finanziare la spesa per i lavori di carotaggio per l'esecuzione delle analisi e che, conseguentemente, il ministero dell'ambiente, non avendo, ovviamente, tali risultati, non ha emanato i necessari atti autorizzativi;

a ciò si aggiunge il fatto che, di recente, organi di stampa hanno riportato la notizia che il Genio civile opere marittime di Palermo ha rescisso il contratto con la ditta Sailem di Palermo, che doveva effettuare lo sversamento di 21.000 metri cubi di materiale di fondale marino, derivante dalle operazioni di escavo dei fondali antistanti le opere di attracco per mototraghetti nel porto di Porto Empedocle;

detti lavori, rimasti incompiuti in quanto sono stati escavati 10.000 metri cubi di materiale di fondale, erano stati autorizzati dal ministero dell'ambiente a seguito dell'istruttoria trasmessa, con nota n. 13/16822 del 2 luglio 1994, con decreto ministeriale n. 1950/ARS/AC/DR, relativo all'autorizzazione per lo scarico a mare dei materiali provenienti dall'escavo della banchina Nord, decreto che risulta scaduto per superamento dei termini temporali riportati nell'atto autorizzativo;

questo continuo temporeggiare ha causato soltanto danni alla città, perché non sono stati ultimati i lavori di dragaggio lungo la banchina nord del porto di Porto Empedocle e non sono mai stati avviati i lavori di dragaggio della banchina di levante, dell'imboccatura del porto e della pulizia della darsena;

questa situazione di stasi burocratica che ha conseguentemente generato notevoli ritardi, non fa altro che bloccare i lavori di dragaggio dei fondali del porto, lavori da tempo finanziati ma mai realizzati, nonostante gli stessi siano da ritenere di vitale importanza per la ripresa delle attività portuali che contribuiranno, sicuramente, allo sviluppo socio-economico di Porto Empedocle e dell'intera provincia di Agrigento;

il sindaco del comune di Porto Empedocle, viste le difficoltà riscontrate per l'esecuzione della perizia (il mancato finanziamento da parte del ministero dei lavori pubblici) ha chiesto all'Ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, di trasmettere detta perizia alla provincia regionale di Agrigento, la quale, su interessamento dell'amministrazione comunale, ha stanziato nel proprio bilancio la somma

necessaria per gli interventi di carotaggio e di analisi del materiale dei fondali del porto di Porto Empedocle;

è necessario risolvere al più presto questo annoso problema, perché lo sviluppo socio-economico dell'area portuale e dell'intera provincia di Agrigento, è legato all'effettuazione dei lavori di dragaggio, i quali potranno consentire alle navi da crociera (per le quali l'amministrazione comunale di Porto Empedocle si sta attivamente adoperando affinché per le soste usino lo scalo empedocline) di attraccare regolarmente nelle banchine -:

se si voglia accertare se tali notevoli ritardi, che hanno causato la mancata esecuzione dei lavori di cui si è riferito in premessa, siano imputabili a precise responsabilità e quali siano i motivi che hanno determinato il mancato finanziamento della perizia per l'effettuazione delle analisi e lo studio del materiale proveniente dai fondali del porto, per l'individuazione del sito nel quale depositarlo;

se intendano adoperarsi affinché le difficoltà riscontrate, e sopra evidenziate, possano essere risolte assumendo ogni iniziativa atta a garantire l'effettuazione di detti lavori, in considerazione che gli stessi sono da ritenere indispensabili per lo sviluppo delle infrastrutture portuali che sono, nella nostra provincia, opere che contribuiranno, sicuramente, a rilanciare l'economia dell'intera zona. (4-18312)

*RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata sono stati acquisiti elementi dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo che ha comunicato quanto segue.*

*Per quanto riguarda l'escavazione del canale di accesso al porto di Porto Empedocle continuamente interrato dai depositi conseguenti alle mareggiate, e negli specchi acquei operativi della darsena interna, il predetto Ufficio, previa autorizzazione della Direzione Generale OO.MM. di questa Amministrazione ha redatto il progetto n. 11624 in data 23.11.1994 dell'importo complessivo di lire 1.700.000.000. comprendente circa 315.000 mc da escavare ed allontanare a scarica a mare.*

Per tale discarica la Capitaneria di porto di Porto Empedocle con nota 13/8686 dell'01.04.1994 aveva espresso parere favorevole sull'area a suo tempo individuata dall'Istituto di Scienza della Terra dell'Università di Catania (Lat. 37° 09' 48" nord - Long. 13° 23' 30" est) ed utilizzata per precedenti escavazioni.

L'Ufficio stesso ha fatto presente di essersi attivato a richiedere formalmente l'autorizzazione con nota n. 10334 del 30.09.1994 nel rispetto della normativa allora vigente e, nel contempo, a trasmettere il progetto per l'acquisizione dei pareri di legge.

È stato altresì riferito che tale progetto, sottoposto ad esame della terza sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 412, reso nell'adunanza del 22.11.1995, è stato restituito perché non era stata acquisita l'autorizzazione della discarica a mare da parte del Ministero dell'Ambiente, al fine di effettuare lo sversamento del materiale di risulta nel sito appositamente individuato.

Come evidenziato nell'atto ispettivo, il predetto Ministero dell'Ambiente, con nota n. 20359/ARS/AC del 23.11.1995, anticipando i contenuti del successivo decreto ministeriale 24.01.1996, ha richiesto una serie di campionature ed analisi da effettuare nella zona portuale da escavare e nella zona di scarico.

Per far fronte a tale richiesta dopo vari chiarimenti ministeriali è stata redatta apposita perizia per l'esecuzione di indagini, studi, prelievo di campioni ed analisi chimico-fisiche e batteriologiche dell'importo complessivo di lire 258.984.000 che è stata esitata favorevolmente, con prescrizioni, dalla 3<sup>a</sup> Sez. del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 94 reso nell'adunanza dell'11.03.98, trasmesso a detto Ufficio con nota n. 2302 del 18.05.1998.

Successivamente al provvedimento di approvazione e finanziamento di detta perizia, l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo ha proceduto all'affidamento e sono in corso gli studi ed indagini previsti. Una volta ultimati saranno inviati i risultati alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle ed al Ministero dell'Ambiente per la predetta autorizzazione.

Nelle more dell'ottenimento della citata autorizzazione, della successiva approvazione e del finanziamento del progetto di escavo (315.000 mc), è stato più volte riferito al Comune Porto Empedocle che è possibile effettuare interventi di dragaggio, che rivestono carattere di urgenza, limitati alle zone maggiormente operative, (circa 20.000 mc), con discarica a terra in siti Comunali che, tuttavia, non sono mai stati messi a disposizione, malgrado i solleciti dell'Ufficio medesimo.

Il finanziamento dell'intervento è previsto nel quadro di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30.12.97 n. 457, convertito dalla legge 27.02.98 n. 30.

L'Ufficio del Genio Civile rappresenta che non risponde al vero l'indicata rescissione del contratto con la ditta SAI-LEM che doveva effettuare lo sversamento di 21.000 mc. di materiale di risulta del dragaggio. Probabilmente si è fatto riferimento ad un intervento effettuato direttamente dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici - con progettazione e direzione lavori affidati al libero professionista Prof. Ing. Giuseppe Mallandrino, che non ha avuto più seguito e di cui l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. però, non conosce lo svolgimento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

SIMEONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che:

con l'articolo 1, comma 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » è stato previsto che il 20 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale (*part-time*) sia destinata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva;

la citata norma prevede che i risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono economie di bilancio —:

quanti siano i dipendenti pubblici, distinti per ciascuna amministrazione, che hanno chiesto nell'arco dell'anno 1997, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

quali siano stati per ciascuna amministrazione i risparmi di spesa che sono derivati dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti a *part-time*;

se la quota del 20 per cento dei risparmi di spesa derivanti a ciascuna amministrazione dal *part-time* abbia contribuito ad incrementare le risorse destinate per il 1997 per i progetti tesi al miglioramento della produttività individuale e collettiva in relazione a quanto previsto dalla contrattazione decentrata;

ove non si sia ancora provveduto al riguardo, quali iniziative si intendano prendere per destinare, come previsto dalla legge n. 662 del 1996, la citata quota del 20 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ai progetti creati in ciascuna amministrazione per il miglioramento della produttività individuale e collettiva.  
(4-15967)

**RISPOSTA.** — *L'interrogante chiede di conoscere se, in attuazione dell'articolo 1, comma 59 della legge 662/96, le richieste di dipendenti pubblici, relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, abbiano prodotto economie di bilancio pari al venti per cento, da destinare a progetti per migliorare la produttività individuale e collettiva.*

*L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere i dati dei dipendenti pubblici in part-time nell'anno 1997 e quali iniziative siano state assunte per utilizzare le citate economie.*

*Al riguardo si rappresenta che l'Ispettorato di questo Dipartimento ha effettuato una rilevazione dei dipendenti pubblici che usufruiscono del lavoro a tempo parziale relativo al periodo dicembre 1997-luglio*

*1998 e per quanto attiene all'anno 1997 i dati sono riportati nella relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, trasmessa dallo scrivente ai Presidenti dei due rami del Parlamento in data 29 gennaio 1999.*

*La documentazione citata si trova in visione presso il Servizio Stenografia.*

*Per quanto attiene alla effettiva destinazione ed utilizzazione della quota del 20 per cento dei risparmi derivanti dalla diffusione del part-time per il miglioramento della produttività individuale e collettiva e delle iniziative che si intendono adottare in proposito per assicurare l'applicazione della normativa della legge n. 662/96, si rileva che la quantificazione delle risorse disponibili a seguito del passaggio a part-time di quote di personale avviene di regola a termine di ciascun anno, tenendo conto del numero delle unità di personale interessato, della distribuzione per profili professionali e per livelli retributivi nonché della decorrenza nell'anno delle trasformazioni.*

*Pertanto, poiché la nuova disciplina del part-time contenuta nella legge n. 662/96 è entrata in vigore solo dall'1.1.1997, le amministrazioni hanno potuto accertare i risparmi da essa derivanti solo al 31.12.1997. Conseguentemente tali risparmi hanno incrementato le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva solo relativamente al 1998 e quindi solo la contrattazione decentrata relativa al 1998 ha potuto utilizzarli per le finalità produttivistiche stabilite dalla legge n. 662/96.*

*Conseguentemente ogni valutazione sull'effettiva utilizzazione da parte della amministrazioni dei risparmi di spesa derivanti dalla diffusione del part-time, ai sensi della citata legge n. 662/96, sarà possibile solo in una fase successiva attraverso il monitoraggio dei contenuti della contrattazione decentrata relativa al 1998, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 396/97.*

*Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l'attività negoziale a livello decentrato, sia per quanto attiene ai contenuti che alle modalità di determinazione delle risorse necessarie, nonché la stessa gestione dei contratti collettivi, sia nazionali che decentrati,*

*a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs n. 29/93 e delle ulteriori innovazioni del D.Lg. n. 80/98, nel senso del riconoscimento anche nel pubblico impiego di un livello di contrattazione integrativo, e non più decentrato, rientrano nell'esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità delle singole amministrazioni.*

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

TURRONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

per la seconda volta, a breve distanza di tempo, il Procuratore generale di Messina Carlo Bellitto, in una conferenza stampa indetta il 9 luglio 1998, ha preso posizione, travalicando i propri compiti istituzionali, sul progetto di un approdo nell'isola di Stromboli in località Secche di Lazzaro;

il medesimo Procuratore ha dichiarato, come risulta dalla stampa locale, che è sua intenzione «chiedere l'evacuazione della gente di Ginostra, visto che in caso di calamità le vie di fuga sono inesistenti e quei poveri cittadini rischiano di fare la fine dei topi»;

lo stesso Procuratore Bellitto ha poi dichiarato che, bloccando la costruzione del pontile per esigenze di impatto ambientale, evidentemente previste dalla legge, da parte del Ministero dell'ambiente, «non si bilanciano adeguatamente gli interessi contrapposti. Da un lato c'è l'impatto ambientale, dall'altro però c'è il pericolo concreto per la vita degli abitanti di Ginostra. Io ho più volte segnalato la vicenda ai ministeri dell'ambiente e dell'interno. Se succede qualcosa ne risponderanno loro»;

tali dichiarazioni appaiono di natura squisitamente politica e dimostrano l'intenzione del Procuratore di intervenire non già, in base a notizie di reato, per perseguire i responsabili di eventuali delitti ma di influire pesantemente e di influenzare la valutazione di impatto ambientale

in corso, sostenendo un progetto portato avanti localmente con interessi speculativi;

le dichiarazioni in ordine al rischio vulcanico, fra l'altro, sono destituite di ogni fondamento, come risulta dai pareri espressi dal professor Franco Barberi, massimo esperto nazionale di vulcanologia e sottosegretario alla Protezione civile, che indica proprio nella località Secche di Lazzaro e nella strada che si vorrebbe costruire per accedervi i fattori di maggior rischio per gli abitanti che dovessero evacuare l'isola —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione in merito;

se ritenga le esternazioni del Procuratore generale compatibili con il suo ruolo e la sua funzione;

se non ritenga di dover verificare se, fra i motivi che inducono il medesimo Procuratore a scendere così pesantemente in campo in difesa di un progetto che ha come vero obiettivo quello di realizzare una strada di circa 1,5 km foriera di nuove edificazioni speculative e distruttive per un ambiente straordinario ed unico, vi siano interessi anche di tipo economico;

se non ritenga, infine, di dover promuovere un'ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica di Messina al fine di accertare se quanto dichiarato dal Procuratore nonché le sue intenzioni così come sono state manifestate non violino i compiti e i doveri propri della magistratura. (4-18889)

RISPOSTA. — *con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che la Direzione Generale dell'organizzazione giudiziaria ha fatto presente che il dott. Bellitto è stato collocato a riposo dal 27.1.1999 e che pertanto non è possibile intraprendere alcuna eventuale iniziativa di carattere disciplinare nei suoi confronti.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

VIGNALI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in forza di un regio decreto del 1933 i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, salvo legge speciale;

in virtù dell'autonomia riconosciuta alle università, alle autorità accademiche è stata data facoltà di valutare, su richiesta degli interessati, l'eventuale corrispondenza sia dei programmi che dei titoli esteri con il nostro sistema di istruzione superiore;

nel caso di partecipazione a concorsi per l'assegnazione di borse di studio le Commissioni esaminatrici possono decidere l'esclusione o l'ammissione dei candidati con titoli esteri, valutandone l'equivalenza;

le nostre università già da tempo hanno avviato programmi di studio che prevedono lo scambio di studenti tra atenei europei per materie e periodi determinati;

è evidente non solo una lacuna legislativa che espone a decisioni arbitrarie le attestazioni di equivalenza dei titoli esteri, ma anche lo stridente contrasto a fronte della solenne apertura delle frontiere europee —:

se intendano adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire una disciplina generale ed uniforme di riconoscimento dei titoli accademici esteri. (4-15555)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione presentata, si fa presente che l'esigenza di una revisione complessiva ed organica della normativa sul riconoscimento dei titoli accademici esteri è allo studio da parte di questo Ministero.*

*Si sono svolti infatti in proposito recenti incontri anche presso il Ministero degli Affari Esteri finalizzati alla ricerca di comuni linee strategiche in materia di proiezione all'estero del nostro sistema universitario e di riconoscimento di studi universitari di Paesi esteri in Italia e viceversa.*

*Grande attenzione è riservata, in questa fase di studio, al problema del riconoscimento in via legislativa dei titoli di studio per lo svolgimento delle professioni e delle attività lavorative ed in merito si sta procedendo per giungere in tempi brevi a concrete soluzioni, mentre nell'ambito della problematica inerente la valutazione dei corsi formativi compiuti all'estero da coloro che intendono continuare in Italia la formazione universitaria, questo Ministero, in pieno accordo con il Ministero degli Affari esteri, ritiene che le decisioni circa l'adeguatezza dei curriculum debba essere attribuita agli Atenei.*

*Tra l'altro, nel quadro dell'attuale normativa, che riconosce agli Atenei una pressoché totale autonomia didattica non può non riconoscersi un'uguale autonomia di valutazione per quanto riguarda l'ammissione di studenti provenienti da altre università, sia italiane che straniere.*

*D'altra parte l'articolo 126 del Trattato di Maastricht, promuovendo fra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, pone le basi per l'indilazionabile ridefinizione dei percorsi formativi, secondo standard comuni all'istituendo « spazio educativo » europeo, i cui contenuti dovranno comunque essere individuati dagli Stati membri, in quanto, in materia di istruzione, alla Comunità è assegnato soltanto un ruolo diretto a favorire e ad armonizzare le politiche nazionali.*

*Inoltre, la convinta adesione delle università italiane ai programmi Socrates ed Erasmus, cui fa riscontro un costante afflusso di studenti italiani verso gli atenei degli altri paesi europei, conforta nell'orientamento inteso a fare dell'Italia una punta avanzata del processo di integrazione europea dei corsi di studio.*

*Questo ruolo ha avuto il suo riconoscimento il 25 maggio 1998, allorché il Ministro dell'Università è stato chiamato a sottoscrivere, insieme ai Ministri competenti di Inghilterra, Germania e Francia, la dichiarazione congiunta su « L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa », nota come Dichiarazione della Sorbona. Tale documento — che l'Italia ha concorso a promuovere e alla*

*cui stesura ha attivamente partecipato — è stato trasmesso agli altri Stati membri al fine di ottenere l'adesione.*

*È senz'altro evidente che la logica dell'armonizzazione europea dei corsi di studio universitari, che costituisce principio non revocabile per la riforma del sistema italiano di istruzione universitaria, potrà costituire un punto fermo per un superamento dei problemi derivanti dalla diversità tra i programmi di studio dei paesi europei.*

*Infine, è da segnalare che è in corso la procedura per la ratifica della Convenzione di Lisbona, che vincolerà, oltre ai paesi europei, anche una vasta area di paesi extraeuropei.*

*L'accordo, basato sul principio dell'equivalenza sostanziale, una volta ratificato imprimerà una forte spinta al riconoscimento sovranazionale di percorsi e titoli.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

**VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel marzo 1998 al gestore ed ai collaboratori dell'istituto scolastico legalmente riconosciuto « A. Manzoni », di Sannicandro Garganico in provincia di Foggia, venne notificata dal dottor Pasquale De Luca, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, una richiesta al giudice per le indagini preliminari, dottoressa Navazio, di proroga di indagini preliminari;

alla data odierna nessun altro atto è stato più notificato riguardante, eventualmente, un rituale « avviso di garanzia » per i fatti al vaglio dell'inquirente, né una richiesta di archiviazione, né, men che meno, una richiesta di rinvio a giudizio;

da un manifesto esposto pubblicamente dalla locale sezione del partito democratico della sinistra di Sannicandro Garganico, si apprende che la magistratura ha disposto una serie di rinvii a giudizio

per titolari e collaboratori del medesimo istituto per diversi reati correlati all'attività dell'istituto;

nel caso in cui tali notizie siano infondate e frutto della fantasia, il contenuto del manifesto sopra indicato potrebbe, in qualche maniera, costituire comunque nei confronti dei magistrati inquirenti, una sorta di suggerimento di « dover » mettere in pratica tali indiscrezioni —:

se corrisponda al vero che la magistratura ha disposto « il rinvio a giudizio » dei titolari e dei collaboratori « per diversi reati » correlati all'attività dell'Istituto e in caso affermativo quali siano i reati contestati;

qualora le indiscrezioni che parrebbero dare una particolare prerogativa ad una sezione di partito di conoscere in anticipo l'operato della magistratura, quali iniziative intenda assumere nei confronti degli uffici della procura della Repubblica di Lucera in merito a tali violazioni del segreto istruttorio. (4-20248)

**VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel marzo del 1998 al gestore ed ai collaboratori dell'istituto scolastico legalmente riconosciuto « A. Manzoni », di Sannicandro Garganico in provincia di Foggia, venne notificata dal dottor Pasquale De Luca, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, una richiesta al Gip, dottoressa Navazio, di proroga di indagini preliminari;

alla data odierna nessun altro atto è stato più notificato riguardante, eventualmente, un rituale « avviso di garanzia » per i fatti al vaglio dell'inquirente, né una richiesta di archiviazione, né, men che meno, una richiesta di rinvio a giudizio;

da un articolo contenuto in un periodico locale, « la Voce di Sannicandro », si apprende che la magistratura a seguito di tali indagini starebbe per inviare oltre

trecento informazioni di garanzia con le quali vengono contestati reati gravissimi;

nel caso in cui tale notizia sia infondata e frutto della fantasia, il contenuto dell'articolo sopra indicato potrebbe, in qualche maniera, costituire comunque nei confronti dei magistrati inquirenti, una sorta di suggerimento di « dover » mettere in pratica tali indiscrezioni —:

se, alla luce delle gravi affermazioni pubblicate, corrisponda al vero che la magistratura ha disposto tali rinvii a giudizio e, in caso affermativo, quali siano i reati contestati;

nell'eventualità della veridicità delle indiscrezioni, che parrebbe dare una particolare prerogativa ad un periodico di conoscere in anticipo l'operato della magistratura, quali iniziative intenda assumere nei confronti degli uffici della procura della Repubblica di Lucera in merito a tale violazione del segreto istruttorio.

(4-20249)

**RISPOSTA.** — Per rispondere alle interrogazioni in oggetto è stata acquisita una relazione del Procuratore della Repubblica di Lucera, dalla quale risulta quanto segue.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito di numerose e gravi irregolarità riscontrate nel corso di visita ispettiva avvenuta nel luglio 1996, con proprio provvedimento datato 27.1.1997, revocava il Riconoscimento Legale alla scuola privata denominata I.T.C. « A. Manzoni » di Sannicandro Garganico.

Lo stesso Dicastero informava la Procura per l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale.

La notizia di reato veniva iscritta al n. 476/96/T R.G. e successivamente veniva delegata la locale Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri per le indagini.

Nel corso degli accertamenti emergevano indizi di reato ed in particolare ipotesi di falsità ideologiche in atti e documenti pubblici, a carico di oltre 300 persone e, fra queste, anche di un Vice Pretore Onorario, all'epoca in servizio nell'ambito del Circondario del Tribunale di Lucera, dopo che già

era intervenuta una prima proroga del termine delle indagini preliminari.

Pertanto, l'intero fascicolo processuale veniva trasmesso, per competenza e connessione, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel novembre 1997.

Successivamente, nel giugno 1998, la Procura di Potenza riteneva di stralciare la posizione del Magistrato onorario, rimettendo gli atti alla Procura di Lucera per tutte le altre persone indagate.

Il fascicolo veniva così riscritto al n. 367/98/T, in data 5.6.1998, con scadenza termine al 20.1.1999.

La Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri concludeva le ulteriori indagini delegate solo in data 8.1.1999, depositando il voluminoso esito degli accertamenti complessi, sia per la mole delle carte esaminate sia per il numero delle persone coinvolte nella vicenda.

Il P.M. incaricato, esaminata la voluminosa documentazione, in data 19.1.1999 richiedeva ulteriore proroga delle indagini al G.I.P. di Lucera, al fine di poter svolgere gli interrogatori delle 320 persone sottoposte ad indagini.

Per quanto concerne le notizie apparse su organi di informazione è stato precisato che esse sono ormai in sostanza note e diffuse, almeno in parte, all'interno del paese di Sannicandro Garganico, anche tenuto conto degli avvisi di proroga indagini, già notificati a centinaia di interessati.

La notevole complessità e la particolare delicatezza dell'intera vicenda hanno naturalmente imposto, sin dall'inizio, assoluta discrezione e totale riserbo.

Alla data del 29 maggio scorso erano state inviate numerose informazioni di garanzia ed espletati 111 interrogatori di persone sottoposte ad indagini; per le settimane successive sono già stati inviati avvisi per rendere interrogatorio ad altre 41 persone.

Inoltre, nel corso delle indagini di P.G. sono emersi ulteriori fatti di rilevanza penale collegati al filone principale e, pertanto, sono stati iscritti altri tre fascicoli processuali a carico di complessive nr. 9 persone, per vicende attinenti la scuola I.T.C. « A. Manzoni » di Sannicandro G.co, anche rela-

tivamente ad altri istituti scolastici di altre città (Lucera, Foggia e Chieti).

In merito alle notizie circa i rinvii a giudizio, è stato rimarcato che l'ufficio non ha ancora chiesto alcun rinvio a giudizio per nessuno degli oltre 320 indagati, dovendosi continuare le investigazioni unitariamente e complessivamente, senza possibilità per ora di stralci o separazioni di singole posizioni, anche tenuto conto del titolo e della natura dei reati in esame (associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di numerosissime falsità ideologiche in atti e documenti pubblici).

Il termine delle indagini, prorogato dal G.I.P., scade il prossimo 17 luglio, e gli interrogatori in corso potranno chiarire la vicenda processuale anche al fine di una eventuale richiesta di rinvio a giudizio delle medesime persone ai sensi dell'articolo 416 co. 1° c.p.p., come novellato dalla Legge 16/07/1977 nr. 234.

Dagli accertamenti esperiti di recente è emerso che per i fatti descritti nell'articolo contenuto in un periodico locale sono state presentate varie querele per diffamazione a mezzo stampa, sia pure per episodi antecedenti a quelli riportati nel giornale « La Voce di Sannicandro G.co », e comunque afferenti alla medesima questione della gestione della scuola I.T.C. « A. Manzoni », da parte di un Vice Pretore Onorario, operante all'epoca presso la Pretura di Apricena.

I relativi fascicoli sono stati tutti riuniti al procedimento n. 197/97/T, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per competenza, ex articolo 11 c.p.p.

Allo stato, le esigenze di tutela del segreto investigativo non permettono di fornire notizie più precise e dettagliate in merito alle indagini espletate e disposte.

Alla luce di quanto precede non sembrano sussistere gli estremi per iniziative in sede amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

#### ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B della seduta del 15 giugno 1999, a pagina LXIV, prima colonna, quindicesima riga, « Guerzoni » si intende sostituito con « Bargone ».

Nell'allegato B della seduta del 21 giugno 1999:

a pagina XXIV, seconda colonna, la tredicesima e la quattordicesima riga, si intendono sostituite con « Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale »;

a pagina LIX, seconda colonna, quarta riga, « Diego Masi » si intende sostituito da « Alberto La Volpe »;

a pagina LXXII, seconda colonna, le righe dalla trentottesima alla quarantasettesima si intendono soppresse;

a pagina LXXIII, si intende soppressa l'intera prima colonna e le prime sei righe della seconda colonna.